

RR 196/2014

Repubblica Italiana  
La Corte d'Appello di Cagliari  
sezione civile 2°

composta dai magistrati:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| dott. Mario Biddau   | Presidente       |
| dott. Giovanni Dessy | Consigliere rel. |
| dott. Giovanna Osana | Consigliere      |

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa iscritta al n. 196 del ruolo generale della v.g. per l'anno 2014, cui è riunito il n. 197 del 2014, promossa da:

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica; la Regione Autonoma della Sardegna in persona del presidente in carica; la Regione Autonoma della Sicilia in persona del presidente in carica; domiciliati elettivamente in Cagliari presso l'Avvocatura dello Stato di Cagliari che li rappresenta per legge

reclamanti

e

Angioni Marco, Branca Mauro, Marchionni Gian Luigi, Nonnis Mauro, domiciliati elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Dore che li rappresenta in virtù di procura speciale in calce al reclamo e li difende

reclamanti

e

il Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore dott. Giancarlo Moi

intervenuto per legge

e

MOCCI MARCO, PORCU IGNAZIO, SPIGA LUCIANO, MUSCAS EFISIO,  
SAIU ANGIOLETTA, SAIU FRANCESCO, TRONCI ROBERTO, FOLLESA  
ALESSANDRO, ARU GIAMPAOLO, SIDDI ETTORE, UDA FABIO, FENU  
PIER LUIGI, MURGIA CARLO, PALMIERI FRANCESCO, PISOLA MIRKO,  
MARRAS DAVIDE, IDILI MARTINO, PANI SALVINO, SAIU MARCELLO,  
PITTAU LUCIANO, CRUCCU EZIO, CADONI PIER LUIGI, COLLU  
GIOVANNI ANGELO, DELOGU SIMONE, SALIDU SALVATORE, ZARA  
LUCIANO, MURA FRANCESCO, SCANO ANTONELLO, PITTAU  
GABRIELE, MURANA ANDREA, VACCA NICOLA, DEIDDA SERGIO,  
GIORRI GIANLUCA, MARROCCU MARINO, MACCIONI CHRISTIAN,  
ECCA MARCO, MICHITTU ANTONIO, CONCAS CARLO SIMONE,  
MOCCI FRANCESCO, TRONCI PAOLO, CONCAS ROBERTO, STERI  
GIOVANNI, MOCCI ANTONIO, DEIDDA FABRIZIO, VIAGGIU ANDREA,  
MELIS EFISIO, CANCEDDA SANDRO, PUSCEDDU IGNAZIO, ROSAS  
MASSIMILIANO, LAMPIS ANTONIO LUIGI, COCCO DANILLO, ARDU  
SANDRO, DEIDDA ELVIO, TOCCO ALESSANDRO, PIRAS GIUSEPPE,  
SCANU GIUSEPPE, PORCELLA EFISIO, ANTONUCCI ROBERTO,  
CANNAS DAVIDE, SANNA GUIDO, GARAU INES, PORCU LIVIO, PIA

WILLIAM, ATZORI ORLANDO, COLLU MAURO, SENIS ROBERTO,  
PINNA ANDREA, MOCCI SAMUELE, PORCELLA FERNANDO, PILUDU  
IVANO, MURGIA DAVIDE, MARROCU SANDRO, VACCARGIU  
FEDERICO, PIRAS PIERLUIGI, CONCAS GIANCARLO, CONCAS  
ANTONIO, CABRIOLU PIER PAOLO , COCCO VALERIO, MELONI  
ALESSANDRO, ORRU' ROBERTO, MASCIA ROSSANO, BACHIS  
NICOLA, PILLONI LUIGI, CONTINI DANIELE, CABRIOLU IGNAZIO  
ROBERTO, MELIS GIOVANNI, MURGIA MARCO, PUTZULU DANIELE  
MARIO, SCANU ALESSIO , PISANU IGNAZIO, MELIS GIOVANNI,  
ANNIS ANTONIO, PITTAU IVAN, CONCAS FRANCO, LODDO GIANNI,  
NOCCO GIANPIETRO, PODDA ANDREA, CONGIA DANIELE, SPINA  
MASSIMILIANO, PANI MASSIMO, MURGIA MARIANO, DESOGUS  
RICCARDO, CONTU FRANCESCO, ATZENI FABIO, PILLONI LORENZO,  
COLLU ROBERTO, SERPI SERGIO, PINNA MASSIMILIANO, URIGU  
ROBERTO, MARRAS ANTONELLO , CORRIAS GIORDANO, CABRIOLU  
CARLO , MUSCAS RODOLFO, CADDEO CARLO, ECCA FRANCESCO,  
MELONI IGNAZIO, CASULA GIANLUCA, PISANO CRISTIAN, PIRAS  
GIOVANNI ANTONIO, FARRIS ANDREA, CASU STEFANO, CASTI  
MARCO, GRAZIU GIAN MARCO, MANCA GIANPAOLO, ORTU VITALE,  
BACHIS VINICIO, PINNA SALVATORE ANGELO, CORRIAS IURI, DERIU  
MAURIZIO, ARU ANTONIO, ULZEGA DAVIDE, SPIGA LUCA, PUTZOLU  
DAVIDE, PUSCEDDU GIUSEPPE, DESSI' ANGELO, PUSCEDDU

JONATHAN, ORRU' ROBERTO, COCCO GIAN FRANCO, CRUCCU  
SALVATORE, LAMPIS ROBERTO, CANCEDDA GIOVANNI, PIREDDU  
ANDREA, SECCI ENRICO, CASULA ATTILIO, SANNA MANUELE, SECCI  
SANDRO, TATTI MASSIMILIANO, FRAU STEFANO, ATZORI ADRIANO,  
MARRAS CRISTIAN, PIRAS GIUSEPPE, UCCHEDDU ANTONIO  
IGNAZIO, GUIDI ALESSANDRO, ATZORI MARIANO, SERRU DANIELE,  
PIRAS SALVATORE, PIRAS PIETRO PAOLO, MUSANTI CORRADO,  
COLLU FRANCESCO, ADDARIS GIAN PAOLO, COGOTTI LUIGI,  
MANCA GRAZIANO, MUSA ANTONIO, CADDEO ROBERTO, SALIS  
SANDRO, SAIU FABRIZIO, MAIU ANTONIO, PORCEDDA SANDRO,  
FRAU MASSIMO, CURRELI SALVATORE, SANNA STEFANO, SERRENTI  
AGOSTINO, MUSCAS ROBERTO, MASTINO GIUSEPPE, MURGIA  
MAURIZIO, COGOTTI MAURO, MOLIA STEFANO, PALA NICOLA,  
SPANO MAURIZIO, ORRU' MAURO, CARIA DANIELE, DEIDDA  
FRANCO ANDREA, CIRRONIS MAURIZIO, PITTAU ANTONELLO,  
MUSCAS ANDREA, MOCCI ROBERTO, ORRU' FRANCO, ORRU' GIAN  
CARLO, GESSA CELESTINO, SANNA MASSIMO, MUSA MARCO, IBBA  
MAURO, SEDDA ALESSANDRO, FRONGIA GIOVANNI, CAPPAI  
NICOLA, CAREDDU MAURIZIO, ECCA GIOVANNI BATTISTA, VACCA  
MARIO, BARBATO FABIO, REPETTO GIUSEPPE, TUVERI PIERPAOLO,  
MATTA ANTONELLO, PODDA LUCIO, ATZORI ROBERTO, COCCO  
GIUSEPPE, CABUA UGO, UCCHESU ANTONIO, PRUNER GIUSEPPE,

FRAU ENRICO, FARRIS ANDREA, CHERCHI DARIO, SPIGA ANTONIO,  
PODDA MAURIZIO, MARRAS MARCELLO, CARTA ANTIOCO,  
CANGEMI ANTONINO , LUPARELLO VINCENZO, CIMINO ROSARIO,  
BELLAVIA SALVATORE, ARESU UMBERTO, LA CORTE CRISTIAN, LA  
TERRA LUCIANO, AMODEO FILIPPO, BONGIORNO SALVATORE,  
FIORITO MARGHERITA, FRANSE' FRANCESCO, MERCURIO ROCCO,  
VASSALLO LUDOVICO, FLORES FRANCESCO, MEOLA DOMENICO,  
MILAZZO SERGIO, LA SPISA SALVATORE, LO IACONO ALESSANDRO,  
MESSINA PIETRO, RIMPICI SANDRO, TARALLO FILIPPO, BOZZARI  
GIOVANNI, FILIPPONE GIUSEPPE, CONTI VINCENZO, VENTIMIGLIA  
CRISTOFARO, BRUNO ALFIO, SIRCHIA ANTONINO, LO VERDE  
DOMENICO, IANNOTTA FRANCESCO, SCHIERA GIOVANNI BATTISTA,  
CENTINEO NATALINO, CENTINEO FRANCESCO, PUGLIESE LUIGI,  
BALDANZA MARIANO, CALO' GIOVANNA, BIONDO CARMELA,  
FAVITTA GIUSEPPINA, PUGLIESE MARIA, CIOLINO ROSALIA,  
MANZELLA SALVATORE, LA RIZZA PATRIZIA, MIRELLI DANIELA,  
BATTAGLIA STEFANO, D'AGOSTINO RENATO, VALLONE  
GIANFRANCO, MIGLIORE MARGHERITA, FERRARO LUIGI, DI FRESCO  
ROBERTO, CANNIZZARO ROSA MARIA, FOTI EDGARDO, TRAINA  
TITO LIBORIO, CIPOLLA GIUSEPPE, TIRRITO ANTONINO, CATALANO  
CARLO, FALANGA SEBATIANO, MONCADA MAURIZIO, TILOTTA  
GIUSEPPE, VELLA SALVATORE, BALISTRERI LIBERTINO, MENNITI

GIACOMO, SOLLAZZO SALVATORE, RICCIARDI VINCENZO, DI  
TRAPANI PAOLO, D'ARIA LUIGI, TIRONE SALVATORE, GIORDANO  
GIUSEPPE, POLITO CALOGERO, BONANNO MATTEO, GRAFFATO  
NICOLO', RAINIERI GIUSEPPE, SCIBONA VINCENZO, LA MALFA  
SILVIO, SPINNATO AGOSTINO, FRISELLA ANTONINO, LANZETTA  
EMANUELE, ARCAIO SALVATORE, ZUMMO ANTONINO, CERAULO  
PIETRO, LA ROSA MICHELE, D'ANCONA FRANCESCO, CORRAO  
SANDRO, FARANNA ANGELO, SANFILIPPO VINCENZO, MESSINA  
GIOACCHINO, DONATO EUGENIO, MESSINA GAETANO,  
CALANDRINO BERNARDO, DRAGNA GAETANO, DI VITA GIUSEPPE,  
LOMBARDO SALVATORE, PINO FRANCESCO, LO NARDO NUNZIO,  
BARONE IGNAZIO, FURNARI ETTORE, MINEO ANTONINO,  
CALANDRINO CARMELO M., BONOMOLO FRANCESCO, FERRERA  
EDOARDO, MORANA IGNAZIO, D'ARPA GIUSEPPE, TUTINO  
ANTONINO, GRAZIANO GASPARE, FERRANTE FRANCESCO,  
FRANCOFONTE GASPARE, ANTIOCO GIOACCHINO, DESTRO  
GIORGIO, GIANGRASSO SALVATORE, PIZZIMENTI GIUSEPPE,  
BONURA LUCIANO, AIELLO GIUSEPPE, CARELLA ANGELO, SCHIERA  
ALDO, FILIPPONE MARIO, BUCCHIERI SALVATORE, NASCA  
MAURIZIO, FALZONE SALVATORE, BONACCORSO ANTONINO, DE  
SANTIS EMANUELE, VITALE ANTONINO, SALEMI SALVATORE,  
MUTOLO ALESSANDRO, INGUI' GIUSEPPE, GIORDANO IVAN,

MILAZZO FRANCESCO, BALDI LUCIO, SARCI' GASPARE, LIPARI GIUSTO, QUATRINI MICHELE, SCIORTINO AGOSTINO, PRIOLA GAETANO, MINEO GIOVANNI, CIULLA VINCENZO, MIOSI ANTONIO, RIILI AMBROGIO, RUVOLO ROSARIO, CIMINO GIUSEPPE, MAMONE VINCENZO, SCAVO GIOVANNI, MAZZOLA GUGLIELMO, RISICA ALFREDO, IENNA SANTO, BARRAFRANCA ROBERTO, SCALICI GIOVANNI, BONO GIUSEPPE, MARULLI SALVATORE, MINNELLA ONOFRIO L. MARIO, DE LUCA GIUSEPPE, GENOVA PAOLO, TALLUTO PASQUALE, VITALE NICOLO', FRANCIAMORE GIUSEPPE S., SAITTA GIUSEPPE, ANTONELLI GIUSEPPE, ANTONELLI ROSARIO, ROMEO GIUSEPPE, DI LORENZO GIUSEPPE, SANFILIPPO MARCO, ORETO GIUSEPPE

intervvenuti

contro

Fallimento Keller Ellettromeccanica S.p.A., in liquidazione, in persona dei curatori; domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avv. Alberto Picciau che lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine dell'atto di costituzione in appello e lo difende

reclamato

All'udienza del 18 febbraio 2015 le parti hanno formulato le seguenti

conclusioni

nell'interesse dei reclamanti Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Autonoma della Sardegna e Regione Autonoma della Sicilia: " L'Ecc.ma Corte adita, sentiti i soggetti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999 e s.m.i, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, voglia rimettere d'ufficio gli atti al Tribunale affinché adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo citato in conformità della decisione della Corte stessa. Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese del giudizio ”.

nell'interesse dei reclamanti Marco Angioni, Mauro Branca, Gian Luigi Marchionni e Mauro Nonnis: " Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari adita, *contrariis reiectis*, previa audizione dei soggetti indicati dall'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 270/1999 e in particolare del Commissario Giudiziale, avv. Nicola Maione, e in accoglimento del reclamo proposto e previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato:

-revocare il decreto n. 124/2014, depositato in cancelleria in data 17 novembre 2014, emesso dal Tribunale di Cagliari con il quale è stata rigettata la richiesta di amministrazione straordinaria della Keller Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione e disposto il fallimento e, conseguentemente

-rimettere d'ufficio gli atti al Tribunale di Cagliari affinché provveda alla immediata apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. art. 30 *ex* D. Lgs. n. 270/1999 e con l'adozione dei provvedimenti necessari e opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa sotto

la gestione del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 270/1999 ”.

nell'interesse del P. G.: “ Si conclude per l'accoglimento del reclamo ”.

nell'interesse della curatela: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, per i motivi di cui in narrativa, rigettare il reclamo presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Regione Sicilia avverso il decreto del Tribunale di Cagliari n. 124/14 emesso in data 12 novembre 2014 e depositato in data 17 novembre 2014, con il quale è stato dichiarato il fallimento della Keller Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, con ogni e conseguente statuizione.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ”.

nell'interesse degli intervenuti: “ si associano altresì alle conclusioni formulate nel reclamo ”.

#### Svolgimento del processo

Il primo grado del giudizio va proposto secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento oggetto del presente reclamo, esposta come segue.

*“1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2014, Marco Angioni, Mauro Branca, Mauro Nonnis e Gian Luigi Marchionni hanno domandato -previa, se del caso, declaratoria di risoluzione del concordato-, l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, accertamento funzionale alla ammissione della società alla amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.*

*I ricorrenti, sostenendo di essere legittimati al ricorso in quanto lavoratori e creditori concordatari, hanno evidenziato:*

- la qualità di imprenditore commerciale della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato definitivamente dal Tribunale di Cagliari con provvedimento del 27 dicembre 2013;*
- l'esistenza di debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio;*
- la presenza di un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, superiore a duecento da almeno un anno;*
- il venir meno dei presupposti che sostenevano il concordato preventivo, rappresentati dall'affitto del ramo d'azienda industriale di Villacidro in vista della sua futura cessione a terzi, unitamente allo stabilimento industriale, nonché dall'affitto del complesso di Carini, egualmente funzionale alla successiva cessione;*
- lo stato di insolvenza della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, già risultante dall'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, omologato definitivamente dal Tribunale di Cagliari;*
- la ravvisabilità, tuttavia, di concrete prospettive di riequilibrio economico delle*

attività imprenditoriali, possibili "con ogni probabilità, secondo un piano di dismissione dei complessi aziendali e sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 27, lett. a), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270", sussistendo manifestazioni di interesse all'acquisto di parti dell'azienda, per quanto da vagliare per serietà e congruenza proprio in pendenza della procedura.

Il Tribunale, con decreto in data 24 luglio 2014, disposta l'abbreviazione dei termini in ragione delle particolari ragioni d'urgenza prospettate dai ricorrenti, ha convocato la società, i ricorrenti e il Ministro dell'industria, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

Con ricorso depositato il 29 luglio 2014, la FEROMA s.r.l. ha domandato a sua volta la risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, esponendo a sua volta:

- era creditrice nei confronti della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo in forza del decreto ingiuntivo 5 aprile 2011, n. 73/2011, di euro 216.720,00, oltre interessi e spese, in ragione dell'esecuzione in subappalto di lavorazioni meccaniche per contratti di subfornitura;

- all'omologazione del concordato si era giunti dopo un lungo iter processuale, molto articolato e difficoltoso, iniziato dopo la presentazione di distinte istanze

*per la dichiarazione di fallimento in data 24 ottobre 2011 e 18 novembre 2011, da parte della Nuova Icat s.r.l. e della Day Ristoservice s.p.a.;*

*- la KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, infatti, in pendenza della procedura prefallimentare, il successivo 13 marzo 2012 aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;*

*- il Pubblico Ministero aveva espresso parere negativo e il Tribunale di Cagliari, con ordinanza 28 marzo 2012, aveva rilevato carenze della proposta tali da poterla rendere inammissibile, disponendo contestualmente la convocazione in camera di consiglio della società debitrice, concessi i termini ai sensi dell'art.162 l. fall. per integrare il piano e produrre nuovi documenti;*

*- la KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, in data 5 giugno 2012, aveva depositato una proposta di concordato preventivo modificativa e integrativa e reiterato la richiesta di ammissione alla procedura; in data 26 luglio 2012 aveva depositato una prima memoria integrativa della stessa proposta di concordato preventivo modificativa e integrativa; in data 2 agosto 2012 aveva apportato nuove integrazioni;*

*- il Tribunale, con decreto 6 agosto 2012, aveva dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e disposto la convocazione dei debitori per l'adunanza del 25 ottobre 2012, nominando commissari giudiziali il dott. Gianluca Fadda e il dott. Pierpaolo Argiolas;*

*- in data 14 gennaio 2013 la società aveva depositato una ulteriore integrazione*

della domanda e in data 11 febbraio 2013 i commissari giudiziali avevano riferito al Tribunale, ai sensi dell'art.173 l. fall., che nel corso della procedura erano venute a mancare le condizioni prescritte per la ammissibilità del concordato, sia sotto il profilo della fattibilità della proposta sia sotto il profilo della carenza in concreto della causa concordataria;

- in data 12 febbraio 2013, il Tribunale aveva quindi avviato il procedimento di revoca dell'ammissione della società alla procedura concordataria e per l'eventuale dichiarazione di fallimento;

- in data 12 aprile 2013, i commissari giudiziali avevano depositato una integrazione alla relazione dalla quale era emersa la sussistenza di motivi idonei a giustificare la revoca dell'ammissione al concordato quali l'esposizione di passività inesistenti e il compimento di atti in violazione dell'art. 167 l. fall.;

- il Tribunale di Cagliari, disposta la trattazione in udienza dei motivi di revoca dell'ammissione alla procedura, con decreto in data 11/12 luglio 2013 pur ritenendo sussistenti i presupposti per la revoca segnalati dai commissari, avendo la società debitrice provveduto alla eliminazione degli effetti pregiudizievoli per i creditori, aveva respinto l'istanza per la revoca e disposto la convocazione dei creditori per l'adunanza e le operazioni di voto;

- nell'adunanza del 23 ottobre 2013 non erano state raggiunte le maggioranze dei creditori ammessi al voto e, in particolare, era mancata sia la maggioranza complessiva dei crediti, sia la maggioranza in ciascuna delle nove classi;

- le maggioranze erano state raggiunte successivamente a seguito delle dichiarazioni di adesione dei creditori pervenute nei venti giorni successivi all'adunanza ai sensi dell'art. 178 l. fall.;

- il Tribunale di Cagliari, all'esito dell'udienza collegiale fissata ex art.180 l. fall., con decreto 27 dicembre 2013 aveva quindi omologato il concordato preventivo nominando liquidatori giudiziali l'avv. Gianraimondo Fodde, il dott. Alberto Picciau e il dott. Roberto Dessy;

- il piano concordatario prevedeva, tra l'altro, un contratto di affitto e la successiva cessione del ramo di azienda di Villacidro alla New Sardinian Railway s.r.l. nonché un contratto di affitto con proposta irrevocabile di acquisto dello stabilimento di Carini da parte della Tanitic LTD;

- nell'ambito di tale previsione, il contratto con la New Sardinian Railway s.r.l., stipulato in data 25 febbraio 2013, era sottoposto alla condizione sospensiva della stipula da parte della stessa New Sardinian Railway s.r.l. del contratto con l'egiziane Semaf Co. per la fornitura di n. 212 carrozze ferroviarie passeggeri e dell'incasso dell'acconto della prima rata prevista nello stesso contratto, a fronte del rilascio di performance bond e advance payment bond nei tempi e modi previsti nel contratto;

- come emergeva dalla informativa redatta dai liquidatori giudiziali il 3 giugno 2014 e riportata nella relazione ex art. 185 l. fall. depositata il 4 giugno 2014 dai commissari giudiziali, erano intervenuti in corso di esecuzione fatti di rilievo

e, specificamente: a) con nota del 19 maggio 2014 la New Sardinian Railway s.p.a. aveva comunicato che la commessa per la produzione delle carrozze ferroviarie passeggeri era stata annullata dalla committente egiziana, con la conseguenza che il contratto di affitto e il relativo impegno di acquisto non potevano avere efficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva; b) nel corso della riunione del 27 maggio 2014 convocata dai liquidatori giudiziali, la New Sardinian Railway s.p.a. e la KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione avevano dichiarato di voler risolvere con efficacia immediata il contratto di affitto di azienda con impegno all'acquisto; c) conseguentemente, doveva intendersi risolto anche per il sito di Carini il contratto di locazione con opzione all'acquisto stipulato con la Tanitic LTD, la cui efficacia era subordinata all'efficacia del contratto della New Sardinian Railway s.p.a.;

- gli stessi liquidatori giudiziali avevano concluso nella loro informativa che non apparivano " più realizzabili la cessione dello stabilimento di Villacidro alla New Sardinian Railway S.p.A. e neppure l'eventuale cessione dello stabilimento industriale di Carini (PA), preceduti dal periodo di affitto/locazione, già previsti nel piano concordatario proposto dalla società, votato dai creditori ed omologato dal Tribunale di Cagliari ", e, poiché " detti contratti di alienazione del ramo d'azienda di Villacidro e del relativo stabilimento e dello stabilimento siciliano di Carini garantivano risorse al concordato preventivo per complessivi 35,5 milioni di euro a fronte di risorse complessive indicate nella proposta concordataria per euro 45 milioni ", i commissari giudiziali avevano

*rappresentato che i fatti esposti dai liquidatori giudiziali apparivano, " con riguardo all'esecuzione del piano concordatario, gravi e rilevanti e, dai medesimi " poteva " derivare chiaramente un concreto pregiudizio ai creditori ";*

*- ricevuta comunicazione della relazione ex art.185 l. fall., era suo interesse agire per la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e per la declaratoria di fallimento della società debitrice, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.1 e 5 l. fall., atteso che: nella proposta il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali prefissate era stato ricollegato in via esclusiva alla cessione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare della società, da liquidarsi in un determinato arco temporale; come rappresentato nel decreto di omologa, le proposte di acquisto irrevocabili dei beni immobili alle quali la proposta concordataria e il piano finanziario si riferivano costituivano una garanzia in ordine alla fattibilità del piano ed esprimevano dei valori di riferimento di base che, in forza dell'impegno giuridico assunto dai proponenti, garantivano una certa provvista; il venir meno di tali contratti determinava l'impossibilità per la procedura di acquisire la maggior parte dell'attivo programmato e la conseguente incapacità della società debitrice di soddisfare i creditori secondo le modalità e nelle percentuali proposte e omologate dal Tribunale.*

*Il Tribunale, con decreto in data 29 luglio 2014, ha disposto la riunione dei procedimenti.*

*Il Ministero dello sviluppo economico ha fatto pervenire il proprio parere scritto rappresentando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di insolvenza della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, atteso che la società:*

*- occupava oltre 200 dipendenti, rientrando nel limite previsto dall'art. 2, lett. a), d.lgs. cit.;*

*- presentava un'esposizione debitoria pari a euro 81.365.542,00, valore superiore ai due terzi tanto dell'attivo dello stato patrimoniale ( euro 39.744.886,00 al 31.12.2013 ) e ai ricavi per vendite e prestazioni ( euro 89.735, nell'esercizio 2013 );*

*- versava in una situazione di insolvenza atteso che, sulla base dei dati relativi all'anno 2013 nel progetto di bilancio a disposizione, a fronte di passività a breve per euro 72.762.838,00, disponeva di liquidità a breve per euro 4.066.630,00, considerata la sua sostanziale inattività a fronte della esposta esposizione debitoria.*

*Il Ministero, per il caso di pronuncia di insolvenza, ha quindi provveduto a designare quali commissari giudiziali, il prof. Cesare San Mauro, il dott. Alessandro Bonura e l'avv. Nicola Maione.*

*La KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo si è ritualmente costituita in giudizio, evidenziando:*

*- la sussistenza dello stato di insolvenza della società, come indicato dai ricorrenti, condizione che d'altra parte già emergeva da quanto indicato nel*

*corso del procedimento di ammissione al concordato preventivo e nel successivo procedimento per l'omologazione;*

*- la correttezza dell'esposizione dei ricorrenti con riguardo alla storia della società, alle cause del dissesto, allo sviluppo della procedura di concordato preventivo e alle vicende successive alla sua omologazione;*

*- l'esistenza dei presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in particolare per il numero dei lavoratori subordinati e per l'ammontare dei debiti.*

*La KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo si è riservata di prendere posizione sui requisiti oggettivi per l'ammissione alla procedura all'esito della fase successiva alla dichiarazione di insolvenza, una volta esaminata la relazione dei commissari, il parere del Ministero e le eventuali osservazioni scritte.*

*Con riguardo al rapporto tra la procedura e la richiesta di risoluzione del concordato, la società ha dichiarato di non voler prendere posizione e svolgere difese, sottolineando:*

*- tali pronunce non erano indispensabili ai fini della declaratoria di insolvenza, non potendo peraltro dirsi che la procedura concordataria si era conclusa " con esito non fausto ";*

*- un'eventuale pronuncia di risoluzione avrebbe potuto essere data solo all'esito di un procedimento instaurato ai sensi degli artt. 186, 132 e 15 l. fall., non*

*essendo possibile una tale decisione nel procedimento instaurato per la declaratoria di insolvenza.*

*La KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo ha chiesto:*

*- l'attenuazione degli obblighi da osservarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 8, lett. c), d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, tenuto conto della documentazione già agli atti o in possesso dei liquidatori giudiziali, e, comunque, la formulazione dell'ordine anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali nominati nella procedura di concordato preventivo;*

*- l'estensione dei termini di legge per il completamento delle operazioni previste dagli artt. 28 e 29 d.lgs. cit., trattandosi di termini non perentori e in considerazione dell'eccezionale rilevanza e complessità della procedura, oltre che del periodo feriale;*

*- la concessione di un congruo termine, o in subordine, del termine ex art. 29 d.lgs. cit., per depositare osservazioni scritte.*

*I liquidatori giudiziali avv. Gianraimondo Fodde, dott. Alberto Picciau e dott. Roberto Dessy, richiamato il contenuto della relazione ex art. 182 l. fall. trasmessa ai commissari giudiziali del concordato e da questi inviata a tutti i creditori, hanno fatto presente lo stato del piano concordatario, evidenziando:*

*- i contratti con NSR s.p.a. e Tanitic LTD erano stati consensualmente risolti per*

*il mancato avveramento della condizione sospensiva, a causa del venir meno della commessa egiziana;*

*- i contratti garantivano al concordato risorse finanziarie per 35,5 milioni, pari a circa l'82% delle complessive risorse concordatarie;*

*- il valore dei cespiti mobiliari e immobiliari era stato stimato dai consulenti nominati dal Giudice delegato in un importo di circa 24 milioni di euro, evidenziandosi tuttavia rilevanti problemi di natura ambientale e oneri di messa a norma per circa 2 milioni di euro per il solo sito di Villacidro;*

*- i crediti indicati nel piano concordatario ammontavano a circa 4 milioni di euro ma non era stato possibile procedere all'incasso per le cause dettagliatamente indicate nella relazione ex art. 182 l. fall.;*

*- il collegio dei liquidatori aveva potuto verificare due manifestazioni di interesse presentate, rispettivamente, dalla spagnola Patentes Talgo e dalla italiana Weg Group s.p.a., ma nessuna consentiva di sopperire al fabbisogno concordatario previsto nel piano approvato dai creditori, venuto meno con la risoluzione dei contratti con NSR s.p.a. e Tanitic LTD;*

*- i termini e le modalità di un eventuale impegno erano oltretutto subordinati ad analisi e condizioni che esulavano dai poteri dei liquidatori giudiziali;*

*- erano infine pervenute recentemente due ulteriori manifestazioni di interesse: la prima da parte di una società di consulenza per conto di un cliente asiatico, e una seconda dalla società indiana Titagarh Wagons Limited;*

- *entrambe le manifestazioni di interesse subordinavano la formulazione di eventuali proposte all'espletamento di una due diligence e alla valutazione degli assets;*
- *lo svolgimento dell'attività industriale di fabbricazione di carrozze ferroviarie era cessato nello stabilimento di Villacidro da circa due anni mentre in quello di Carini era cessato da circa quattro anni;*
- *in data 25 luglio 2014, a conclusione della fase amministrativa ministeriale della procedura di mobilità, erano state inviate ai lavoratori le lettere di licenziamento;*
- *erano infine emerse maggiori spese, nel periodo preomologa 13 marzo 2012 - 31 dicembre 2013, per oltre 3 milioni di euro, rispetto a quelle dichiarate o preventivate dalla società concordataria;*
- *le somme a disposizione della procedura di concordato erano pari a euro 90.000,00 circa, mentre ogni mese i costi a carico della procedura erano di euro 40.000,00 circa, con la maturazione di interessi passivi sui debiti privilegiati per euro 30.000,00 circa.*

*I liquidatori hanno quindi evidenziato che i valori mobiliari e immobiliari indicati nel piano, sulla base delle offerte irrevocabili connesse ai contratti risolti, erano superiori alle stime dei consulenti tecnici d'ufficio di circa 10 milioni di euro, differenza che, unitamente alla prolungata inattività e ai rilevanti oneri di messa a norma degli impianti, nonché all'incognita del*

*ripristino ambientale, non consentiva di ipotizzare una liquidazione degli assets ai valori previsti nel piano concordatario approvato dai creditori.*

*I liquidatori giudiziali hanno quindi concluso dichiarando che, in quelle condizioni, nonostante le manifestazioni di interesse, non sussistevano concrete possibilità di ripresa dell'attività industriale.*

*Nel procedimento è intervenuto volontariamente l'avv. Luigi Marcialis, creditore ipotecario della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, aderendo alla domanda di accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza in vista della ammissione della società alla amministrazione straordinaria.*

*Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha concluso affermando la sussistenza dello stato di insolvenza della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, escludendo tuttavia la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, avuto riguardo alla possibilità del riequilibrio economico previsto dall'art. 27 d.lgs. cit..*

*Non risultava, infatti, alcuna concreta proposta di acquisto del compendio aziendale, mentre dagli atti del concordato preventivo si evinceva che l'attuale condizione degli impianti -non a norma- era tale da escludere una ripresa dell'attività produttiva in tempi compatibili con quelli che sarebbero imposti dalla procedura di amministrazione straordinaria.*

*Le opere necessarie per la ripresa produttiva, il cui costo era stato a suo tempo stimato in circa un milione di euro, avrebbero infatti richiesto non meno di un anno di tempo, mentre non si rinvenivano fonti finanziarie cui attingere per far fronte alla relativa spesa.*

*Il Pubblico Ministero ha indicato che, considerato il conclamato stato di insolvenza e la ritenuta impraticabilità del ricorso alla amministrazione straordinaria, era senz'altro inevitabile la dichiarazione di fallimento, considerato anche l'esito del concordato preventivo a suo tempo omologato, e del quale appariva certa la risoluzione.*

*Il procedimento è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.*

*Il Tribunale, con sentenza 5 agosto 2014, pronunciata la risoluzione del concordato preventivo della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società, nominando il Giudice delegato per la procedura e il Commissario giudiziale, nella persona dell'avv. Nicola Maione, affidando a questo la gestione dell'impresa in funzione della conservazione dei valori patrimonio aziendale della società in liquidazione.*

*Il Tribunale, ritenuta la natura non perentoria del termine di cui all'art. 28 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con successivi provvedimenti dati ai sensi dell'art. 154 c.p.c., sull'istanza del Commissario giudiziale, lo ha prorogato in considerazione della complessità delle attività in corso, al fine di meglio consentire più approfondite valutazioni.*

*Il Commissario giudiziale, nel rispetto dei termini concessi, ha provveduto a depositare in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa la riscontrata esistenza delle condizioni previste ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.*

*Il Commissario ha evidenziato, quale dato di base del piano industriale, l'attività svolta nel tentativo di creare le condizioni per riattivare l'attività industriale, cercando di acquisire o di far ripartire delle commesse precedentemente affidate alla KELLER Elettromeccanica s.p.a. e, specificamente:*

*a) la commessa affidata dalla ARST s.p.a., che riguarda la manutenzione del cd. Treno verde, facente parte della commessa "Parco Storico";*

*b) la potenziale riattivazione del raggruppamento temporaneo di impresa "RTI" con Ansaldo Breda e Ferrosud per una commessa affidata dalla Trenitalia s.p.a., relativa alla manutenzione straordinaria di 15 carrozze;*

*c) la potenziale commessa data dalla Trenitalia s.p.a. per la rottamazione delle vetture attualmente collocate negli stabilimenti di Villacidro e di Carini.*

*Il Commissario ha tuttavia segnalato che erano ancora in corso trattative in quanto non si era ancora raggiunto l'accordo sugli aspetti economici, con la conseguenza che nella costruzione del piano i prezzi-ricavo erano stati ipotizzati sulla base di prezzi noti e storici per le attività di bonifiche da amianto già eseguite dalla società e prudenzialmente ridotti.*

*Il Commissario ha quindi costruito due ipotesi di durata del piano funzionali alle diverse prospettive di recupero dell'equilibrio economico, in coerenza con quanto prevede l'art. 27 d.lgs. cit. e, considerato astrattamente il gennaio 2015 come data di partenza:*

*I - un primo piano, denominato "Piano C", dalla durata di dodici (12) mesi, che in termini di rappresentazione coincide all'anno solare 2015;*

*II - un secondo piano, denominato "Piano R", dalla durata di ventiquattro (24) mesi, corrispondente al biennio 2015-2016.*

*Il Commissario giudiziale ha conclusivamente espresso la sua positiva valutazione, nei termini di seguito indicati:*

*"Sulla base dell'analisi svolte e delle considerazioni riportate nella Relazione, per la Keller appaiono sussistere le possibilità di recuperare, in tempi relativamente brevi, una condizione di soddisfacente equilibrio economico.*

*Un recupero che sembra essere agevolmente realizzabile, relativamente allo stabilimento di Villacidro, mediante un intervento che in via prioritaria consenta di:*

- ripristinare un rapporto fisiologico tra costi e ricavi;*
- far ripartire, al più presto, le attività;*
- calibrare, inizialmente, l'utilizzo della forza lavoro, così da rispettare le condizioni di equilibrio economico delle commesse e mantenere i livelli*

*occupazionali in linea con quanto previsto dal d.lgs.270/99...*

*Con riferimento, invece, al complesso di Carini, allo stato attuale, le manifestazioni d'interesse sinora raccolte evidenziano:*

*- da una parte, la possibilità di riavviare le attività produttive, seppure in misura ridotta e con una tempistica differente rispetto a Villacidro; dall'altra, la possibilità di far leva su un intervento della Regione Siciliana e sul più ampio progetto concernente il piano del trasporto passeggeri su rotaia nella Regione ed eventualmente valutare la riconversione dell'area.*

*Anche se, in ogni caso e senza riserva alcuna, successivamente verrà individuata nei limiti, modi e tempi previsti dalla Prodi bis, la linea da seguire fermo restando che la scelta dell'indirizzo dovrà essere opportunamente indicata nel "programma" di cui all'art. 54.*

*Difatti, non vi è la necessità di fornire in questa sede alcuna indicazione in ordine alla scelta da effettuarsi con riguardo ai due programmi alternativi previsti dall'art. 27, secondo comma, del d.lgs. 270/1999 per pervenire alla recuperabilità dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.*

*Ad indiretta conferma della correttezza del rilievo che precede, è sufficiente constatare che ogni ipotetica indicazione fornita dal Commissario giudiziale non sarebbe certamente vincolante per l'eventuale futuro Commissario straordinario.*

*Del resto, le stesse scelte di indirizzo compiute dal Commissario straordinario nell'ambito del programma autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico*

*non risulterebbero a loro volta vincolanti, posto che lo stesso programma è, alla stregua dell'art. 60 del d.lgs. 270/1999, suscettibile di modifiche e, perfino, di integrale sostituzione.*

*E', infatti, risaputo, nonché chiarito dalla stessa relazione ministeriale al d.lgs. 270/1999, che l'alternativa tra programma di cessione dei complessi aziendali e programma di ristrutturazione corrisponde, da un punto di vista sostanziale, alle due diverse gradazioni con le quali le potenzialità di recupero sono suscettibili di manifestarsi.*

*Nel primo caso, è possibile ripristinare per il futuro l'equilibrio tra costi e ricavi senza tuttavia che ciò consenta anche di sanare per integrum le passività precedentemente accumulate: la conservazione del patrimonio produttivo si attua perciò tramite mutamento della titolarità dell'impresa, nella quale viene evitata, nelle more, la dissoluzione.*

*Nel secondo caso, invece, l'amministrazione straordinaria prelude al recupero, da parte della impresa dichiarata insolvente, della sua capacità di soddisfare regolarmente anche le obbligazioni pregresse e, dunque, di ritornare in bonis.*

*In diversi termini:*

*a) nel caso di programma di cessione, per assicurare stabilmente l'equilibrio economico delle attività imprenditoriali occorre cederle, ovvero separarle dall'imprenditore insolvente e affidarle ad altro o altri imprenditori che proseguano l'esercizio dell'impresa, salvaguardando il patrimonio produttivo e il*

*più possibile i livelli occupazionali;*

*b) nel caso di programma di ristrutturazione, le attività imprenditoriali recuperano l'equilibrio economico e soddisfano i creditori, seppur non necessariamente in misura integrale.*

*Ne consegue che la gravità dell'insolvenza si riflette necessariamente sulla scelta dei programmi, nell'ipotesi della cessione, l'insolvenza è irreversibile e quindi più grave mentre, nell'ipotesi della ristrutturazione, l'insolvenza è meno grave e risulta essere in uno stadio reversibile.*

*Ferme restando tutte le sopra esposte e più ampie riserve, nei limiti delle finalità previste dalla presente relazione, si ritiene viste:*

*- la risposta del mercato, nel breve periodo di osservazione, che si è concretamente manifestata nell'affidamento alla società di commesse per quasi dieci milioni di euro condizionate all'ammissione alla fase di amministrazione straordinaria, quale dimostrazione della qualità e del know how delle maestranze di Keller per come considerate appunto dal mercato;*

*- la collocazione geografica dello stabilimento di Villacidro, strategico per lo sviluppo del piano trasporti della Regione Sardegna, che punta a un potenziamento del trasporto su rotaia e che implica l'interessamento di vari soggetti imprenditoriali alla possibile acquisizione dello stabilimento di Villacidro;*

*- l'analogo interesse strategico riscontrato sul complesso di Carini, in funzione*

*anche dei programmi che la Regione Sicilia sta portando avanti per il potenziamento dei trasporti ferroviari su rotaia, inducono il Commissario giudiziale a ritenere che siano perseguibili le prospettive di recupero dell'equilibrio economico esprimendo, quindi, una valutazione favorevole all'ammissione di KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria".*

*Il Ministero dello sviluppo economico, nel fornire il proprio parere, ha fatto riferimento al patrimonio informativo fornito dal Commissario e, tenuto conto delle valutazioni espresse dall'organo della procedura, concludendo che la KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione appariva "in grado di tornare a svolgere l'attività produttiva in termini economicamente non deficitari in vista di una sua ricollocazione sul mercato, come peraltro confermato anche dall'esistenza di interessamenti di rilievo".*

*Il Ministero ha sottolineato che l'apertura della procedura era altresì "utile ed opportuna" in vista della salvaguardia dell'attività di impresa e dei livelli occupazionali, tanto più in considerazione della collocazione dei due stabilimenti in Villacidro e Carini, "ferma ogni verifica in concreto circa la percorribilità di tale tentativo conservativo nell'ambito della predisposizione del programma della procedura, in caso di apertura", potendo in qualunque momento l'amministrazione essere interrotta dal Tribunale, con la conversione della procedura in fallimento.*

*Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, ha sostenuto che la relazione del Commissario presentava viceversa non poche criticità, di metodo e di merito, concludendo per l'insussistenza di concrete prospettive di riequilibrio economico di KELLER Elettromeccanica s.p.a., con preclusione dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e necessità della dichiarazione di fallimento della società.*

*Con riferimento alle criticità di metodo, il Pubblico Ministero ha lamentato la incongruità della scelta del Commissario di obliterare sistematicamente le risultanze degli accertamenti, delle valutazioni e delle analisi già agli atti, sempre riferibili a organi concorsuali e a pubblici ufficiali, preferendo invece procedere attraverso una più che opinabile selezione delle fonti, spesso riferendosi agli organi sociali cessati, come il liquidatore sociale, al management e ad ex consulenti della società e ad alcuni dipendenti soltanto.*

*In considerazione di tale vizio metodologico, che inficiava l'attendibilità delle valutazioni, lo stesso Commissario aveva dovuto riconoscere: "la Relazione potrebbe non avere incluso e/o adeguatamente considerato alcuni aspetti non opportunamente venuti a conoscenza dell'esponente. Lo scrivente Commissario Giudiziale ha fatto sostanziale affidamento sulla veridicità, accuratezza, correttezza e completezza di tali informazioni, che sono state sottoposte a verifica solo nel limite di tempo disponibile e delle informazioni raccolte... in sede di ulteriori verifiche e approfondimenti successivi, potrebbero quindi emergere scostamenti o modifiche, con riferimento a talune fattispecie anche*

*significative del quadro di seguito rappresentato, al momento non noti, né prevedibili”.*

*Nel merito, oltre alle inevitabili conseguenze delle carenze conoscitive, la relazione del Commissario giudiziale era del tutto irrealistica, ipotizzando per lo stabilimento di Villacidro una ripresa in breve tempo dell'attività produttiva finalizzata alla realizzazione di una commessa A.R.S.T. per la manutenzione del c.d. Treno verde, originariamente parte di una più ampia commessa "Parco Storico", e di commesse Trenitalia s.p.a. relative sia alla manutenzione straordinaria di carrozze ferroviarie, sia alla rottamazione delle vetture attualmente presenti negli stabilimenti di Villacidro e Carini.*

*L'inizio delle lavorazioni, da completare nell'arco di 12 mesi (c.d. piano C), ovvero di 24 mesi (c.d. piano R), era indicato al gennaio 2015, con le prime consegne previste a partire dall'aprile 2015, sul presupposto manifestamente irrealizzabile che nell'arco di appena due mesi lo stabilimento di Villacidro fosse posto in grado di riprendere, seppure parzialmente, un'attività produttiva ferma da oltre due anni.*

*Le risultanze delle valutazioni dell'ing. Schintu, consulente tecnico incaricato della valutazione dei costi e dei tempi necessari per una riattivazione anche parziale del complesso produttivo, erano d'altra parte apertamente contraddette dalle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio dei consulenti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento di concordato.*

*La possibilità di un riequilibrio economico attraverso le limitate commesse preannunciate era contraddetta, infine, dalle stesse valutazioni del Commissario in ordine alle cause della crisi, verificatesi progressivamente negli anni 2008-2013, non dovuta alla "carezza di contratti da eseguire, ma all'impossibilità di approvvigionare i materiali necessari a causa dell'elevato debito verso i fornitori"; alla bassa redditività e all'andamento discontinuo dell'attività di manutenzione rispetto a quella di costruzione di carrozze, imposta dalla "contrazione della domanda di rotabili sul mercato nazionale"; allo squilibrio economico-finanziario dipendente dal mantenimento di una struttura produttiva sovradimensionata.*

*In definitiva, la relazione del Commissario non dava conto delle ragioni per cui, in un momento in cui lo stabilimento era ancora agibile e gli ordini in portafoglio consistenti, si era verificata una così grave crisi strutturale, mentre, nelle nuove condizioni, tale squilibrio potesse venir meno nel breve volgere di due anni, a fronte della realizzazione di commesse di valore trascurabile e, ancor più, riferite a bassa redditività.*

*Il Pubblico Ministero ha infine evidenziato:*

*a) le commesse considerate per la ripresa dell'attività produttiva, in realtà, almeno in parte, non erano definite per aspetti fondamentali, in particolare per gli accordi economici, tanto che il Commissario aveva indicato: "di conseguenza nella costruzione del piano i prezzi-ricavo sono stati ipotizzati sulla*

*base di prezzi noti e storici per le attività di bonifiche da amianto già eseguite dalla società e prudenzialmente ridotti”;*

*b) le stesse, anche considerate nella loro globalità, avrebbero potuto realizzare valori di produzione insufficienti al rilancio dell'impresa ed alla salvaguardia dei suoi assets, stimabili in poco meno di 6 milioni di euro per il 2015 e di 3,7 milioni per il 2016;*

*c) le richiamate "manifestazioni di interesse" di operatori economici si esaurivano nella mera riproposizione di intenti già venuti meno in sede concordataria, come per quelli della Skoda, o erano del tutto inattendibili, come quelli della New Sardinian Railway -alla cui condotta inadempiente era in buona parte la risoluzione del concordato, atteso che evidenziava di aver partecipato a una gara di appalto internazionale per la realizzazione di carrelli ferroviari, pur essendo del tutto priva di struttura produttiva, e offriva una generica disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi della Keller quale azienda subappaltatrice.*

*Le conclusioni del Commissario erano contraddette dalla stessa storia dell'impresa, che da quasi anni aveva dovuto far ricorso alla cassa integrazione ed aveva inutilmente ottenuto agevolazioni e contributi pubblici per milioni di euro senza alcun risultato positivo in termini di riequilibrio economico-finanziario, tanto da trovarsi nuovamente in profonda crisi.*

*Il dott. Pierpaolo Argiolas e il dott. Gianluca Fadda, commissari giudiziali nella*

*procedura di concordato preventivo, l'avv. Gianraimondo Fodde, il dott. Alberto Picciau e il dott. Roberto Dessy, liquidatori giudiziali nella medesima procedura, nelle osservazioni depositate quali creditori per i compensi liquidati e non ancora percepiti, hanno formulato osservazioni alla relazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'avvio della amministrazione straordinaria, mettendo in rilievo che:*

*-dall'esame dei conti economici 2008/2013, la società non aveva mai conseguito profitti in alcuno degli esercizi, e il margine operativo era sempre stato di segno negativo, tanto da accumulare un passivo superiore a 100 milioni di euro;*

*-anche negli anni di pieno sviluppo, la KELLER Elettromeccanica s.p.a. non era mai stata in grado di remunerare i fattori produttivi della gestione operativa e la stessa gestione caratteristica in senso stretto era stata sempre in perdita, con una cronica incapacità di generare sufficiente liquidità, che aveva determinato l'impossibilità di pagare con regolarità i fornitori e che aveva determinato il blocco dell'attività produttiva;*

*-la società non era stata in grado di mantenere l'equilibrio economico nonostante il costante massiccio utilizzo degli ammortizzatori sociali, che aveva ridotto il peso del costo del personale, e le ingenti contribuzioni pubbliche;*

*-le commesse indicate nei piani presentati dal Commissario non erano certe e, comunque, non potevano con tutta evidenza portare al recupero della perduta economicità, atteso che la struttura produttiva, per andare a regime e avere*

*margini positivi, necessitava di valori della produzione molto più alti, comunque superiori a quelli ottenuti nel lontano 2008, tanto più che per l'equilibrio vero e proprio era necessario far fronte anche agli oneri finanziari e agli ammortamenti, prima ancora che remunerare con utili il capitale investito;*

*-i costi di adeguamento e messa a norma degli stabilimenti erano stati stimati nel corso della procedura di concordato in euro 2.433.547 per Villacidro ed euro 886.457 per Carini, mentre il Commissario li aveva quantificati, rispettivamente, in euro 350.000 ed euro 200 mila, senza alcun attendibile riscontro e in contrasto con le risultanze delle consulenze d'ufficio disposte nel concordato preventivo;*

*-il piano era privo di qualsivoglia concreta analisi di costi, prospettive e ricavi, tanto più di fronte ai rilevanti costi per riorganizzare la struttura produttiva, mentre i reali tempi di esecuzione degli interventi di adeguamento non erano compatibili con quelli imposti dall'amministrazione straordinaria;*

*-i crediti vantati dal sistema bancario, superiori a 19 milioni di euro, rendevano difficile ipotizzare ulteriori finanziamenti bancari, salva l'attivazione della garanzia del Tesoro, comunque da formalizzarsi in tempi lunghi, nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, di fronte a una totale carenza di liquidità;*

*-tale carenza di liquidità rendeva improbabile una ripresa delle forniture, tanto più di fronte a debiti verso fornitori superiori a 22 milioni di euro, oltre euro*

*7.164.291 di debiti su appalti;*

*-considerato che l'occupazione prevista, nella migliore della ipotesi, era di solo 60 dipendenti, la revoca dei 471 licenziamenti senza concrete prospettive avrebbe comportato per la società ulteriori oneri quanto meno per 16 milioni di euro l'anno, mentre l'ipotizzato ricorso a "opportuni ammortizzatori sociali previsti dalla legge e all'uopo occorrendi" era generico e doveva necessariamente scontrarsi con l'abolizione a far data dall'1 gennaio 2016 della c.d. Cassa integrazione concorsuale (art.2, comma 70 28 giugno 2012 , n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);*

*-nessun elemento concreto, dettagliato e attuabile era dato rinvenire nella relazione sulla destinazione dello stabilimento di Carini e sulla sorte dei suoi dipendenti;*

*-tutte le "manifestazioni di interesse" documentate non contenevano alcuna offerta vincolante;*

*-gli elementi sottoposti all'esame non offrivano alcuna dimostrazione che la società insolvente presentasse concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come previsto dall'art. 27 d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270;*

*-la relazione non offriva in ogni caso indicazioni sulle scelte da farsi, alternativamente, per realizzare il recupero dell'equilibrio economico,*

*sostenendo anzi che tali indicazioni non dovevano necessariamente essere fornite.*

*Il dott. ing. Marco Dettori e il dott. ing. Elisabetta Muntoni, anch'essi in qualità di creditori della KELLER Elettromeccanica s.p.a., già consulenti tecnici d'ufficio nella procedura di concordato, hanno proposto osservazioni alla relazione del Commissario, rilevando:*

*a) la valutazione in euro 25.565.162,45 dei terreni e dei fabbricati, fatta con riferimento al valore contabile netto, era totalmente inattendibile, tenuto conto della situazione generale del mercato e delle condizioni dei beni;*

*b) la valutazione dei cespiti mobiliari indicata era palesemente errata, atteso che la stessa somma di euro 4.588.500,00 da loro inizialmente determinata era ormai maggiore di quella realmente ottenibile, in ragione della maggiore vetustà dei macchinari;*

*c) la valutazione delle rimanenze e delle merci da magazzino era anch'esso totalmente inattendibile;*

*d) la tempistica e i costi per l'adeguamento degli impianti in funzione della ripresa dell'attività produttiva erano del tutto inattendibili, atteso che: lo stabilimento industriale non era provvisto delle necessarie certificazioni e autorizzazioni, il cui ottenimento richiedeva tempi ben più lunghi di quelli rappresentati; la ripresa delle attività dello stabilimento poteva intervenire soltanto una volta ultimati i lavori di adeguamento sulle parti strutturali e*

*impiantistiche (impianti elettrici, idrici e fognari, termici, antincendio; gas tecnici, gpl e aria compressa), non rispondenti alle norme vigenti, non dotate di elaborati progettuali, di dichiarazioni di conformità e di rispondenza alla normativa vigente;*

*e) i costi per lo smaltimento rifiuti e per l'eliminazione delle vernici infiammabili presenti e per i primi adeguamenti impiantistici e strutturali erano pari a euro 300.000,00; quelli per gli adeguamenti antincendio ed elettrici erano pari a euro 1.300.000,00; quelli necessari per il riavvio completo dello stabilimento con la piena attività di tutti i settori e tutti gli adeguamenti richiesti per gas tecnici, centrali termiche, condizionamento, mensa etc. erano pari a euro 900.000,00.*

*Il p.i. Gabriele Frigau, già capotecnico di officina, poi pianificatore e tecnico di commessa e, infine, addetto al servizio di prevenzione e protezione, il rag. Roberto Garau, addetto all'ufficio del personale e di seguito all'ufficio acquisti, l'ing. Antonio Muscas, p.m. per la commessa iraniana e successivamente responsabile per la programmazione delle attività in officina in coordinamento con il capo officina, i capi reparto e i capi squadra, e il p.i. Mariano Zurru, capo reparto linea di revisione convogli Ale-Le, creditori della società, dopo aver formulato diffuse critiche in merito al prolungamento dei termini di preavviso di licenziamento dei lavoratori nella pendenza della procedura, hanno rilevato, con riferimento alle commesse ritenute attivabili (ARST, Parco storico; Trenitalia 270 IC; demolizione rotabili; bonifica e demolizione treni ALE) che non erano allegate, benché indispensabili, le schede commesse con il dettaglio delle singole*

*lavorazioni previste (ore e costi della manodopera per ogni attività, materiali di consumo, componenti, tempi di attraversamento etc.).*

*I creditori hanno quindi evidenziato che senza alcun dato preciso non era possibile alcun ragionevole bilancio economico o anche solo alcuna seppur approssimativa valutazione.*

*L'avv. Salvatore Pilurzu, contestata anch'egli la procedura di proroga dei termini di preavviso contrattuali dei licenziamenti seguita dal Commissario per far sì che i rapporti di lavoro dipendente non cessassero prima della decisione del Tribunale sull'ammissione della società alla amministrazione straordinaria, ha formulato articolati rilievi evidenziando:*

*a) la cassa integrazione in deroga, regolata dal d.m. 1 agosto 2014, poteva essere concessa in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa per un periodo non superiore a 11 mesi nel 2014 e non superiore a 5 mesi per l'anno 2015;*

*b) la cassa integrazione guadagni speciale, prevista per le procedure concorsuali (c.d. cassa concorsuale), poteva essere concessa unicamente sul presupposto della sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, da valutarsi su parametri oggettivi, ed era stata soppressa dall'anno 2016;*

*c) nelle more della concessione della cassa integrazione i lavoratori, in caso di revoca dei licenziamenti, avrebbero dovuto essere tutti retribuiti, con rischio di*

*un pesante ulteriore indebitamento.*

*Il dott. Antonello Dessalvi e il rag. Luigi Farris, creditori in ragione della propria opera professionale prestata in favore della società, hanno viceversa espresso la loro condivisione delle valutazioni commissariali, ritenendo concretamente attuabile il percorso di riposizionamento delle unità produttive e la salvaguardia del ramo d'azienda di Villacidro, estendibile anche a quello di Carini "subordinatamente al verificarsi di talune condizioni".*

*I professionisti hanno approvato le valutazioni del Commissario in merito alla immediata ripresa, pur parziale, dell'attività nello stabilimento di Villacidro affermandone la fattibilità autorizzativa, tecnico-economica e procedurale, in vista del reingresso della società insolvente fra le realtà produttive più significative non solo nell'ambito regionale".*

Al termine di tale esposizione, il primo giudice ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'ammissione della Keller Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione alla procedura dell'amministrazione straordinaria, andando quindi di diverso avviso rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il commissario giudiziale.

Ha quindi esposto gli aspetti normativi che governano l'istituto in esame, come segue: " *L'amministrazione straordinaria è legislativamente conformata come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con dichiarate finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante*

*prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, sempre che si rilevino "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali" (art. 27, primo comma, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270).*

*Il presupposto cardine per l'ammissione alla procedura è dato dall'esistenza di uno stato di crisi reversibile e superabile mediante un piano che consenta all'impresa di riposizionarsi sul mercato in termini di normalità dell'attività imprenditoriale, mediante il recupero di un rapporto fisiologico fra costi e ricavi e di un equilibrio economico e finanziario.*

*L'istituto, si è detto, abbandona la prospettiva soggettiva, per porre al centro dell'attenzione l'impresa e l'azienda, attraverso una considerazione degli aspetti oggettivi della crisi, elemento che legittima la totale diversità della procedura, la quale risponde anche all'interesse della collettività al mantenimento sul mercato di unità produttive che rappresentino un valore economico.*

*E' per questa ragione che il legislatore impone la verifica di prospettive di recupero non generiche, ma "concrete", pur non essendo indispensabile, quantomeno in via principale e diretta, la prospettiva del recupero della solvibilità dell'imprenditore, bensì al riposizionamento anche parziale dell'impresa sul mercato, in termini di "normalità".*

*Il risultato del recupero dell'equilibrio economico dell'attività deve potersi realizzare, per le società non operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. art. 27, primo comma, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, quand'anche*

*in via alternativa:*

*a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);*

*b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»).*

*Le finalità della disciplina della procedura concorsuale della grande impresa insolvente, solo in parte in continuità con le precedenti disposizioni in materia, sono quelle di procedere alla liquidazione del patrimonio o a risanare in tempi brevi l'impresa, in funzione della soddisfazione del ceto creditorio ma con la salvaguardia dei valori produttivi aziendali e, parallelamente, con il minor sacrificio possibile dei livelli occupazionali.*

*Il limite temporale fissato è poi un requisito qualificato, non consentendosi tipologicamente la prosecuzione sine die di un'attività di amministrazione che è connotata formalmente in termini di straordinarietà e, quindi, di necessaria transitorietà connessa alla presenza di circostanze speciali, le quali consentono di derogare eccezionalmente alle regole comuni che presiedono lo svolgimento delle attività economiche e alle stesse ordinarie disposizioni sul soddisfacimento concorsuale del ceto creditorio in caso di insolvenza.*

*Tale imprescindibile transitorietà, d'altronde, in caso di ammissione alla*

*procedura, è confermata dalla rigida scansione dei tempi per la predisposizione del programma dal parte del commissario straordinario, secondo uno degli indirizzi alternativi indicati e nel rispetto della durata massima prevista dalla legge, fissandosi il termine di sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, prorogabile per una sola volta e per non più di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessità (art. 54); dai vincoli temporali stabiliti per l'autorizzazione all'esecuzione del programma da parte del Ministero, trenta giorni dalla sua presentazione, salva l'autorizzazione ex lege in caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione (art. 57); dalla decorrenza dei termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, i quali decorrono dalla data dell'autorizzazione, anche in caso di modifica o sostituzione del programma autorizzato (art. 60).*

*E' altresì evidente che il recupero dell'attività imprenditoriale debba mostrarsi concretamente utile, e non certo pregiudizievole, dovendosi a tal fine considerare che tutti i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), l. fall., anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 52).*

*La stessa disciplina della conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento in corso di procedura, infine, conferma la necessità che venga puntualmente verificata la vantaggiosità della procedura, prevedendosi che "in*

*qualsiasi momento", non solo su richiesta del commissario straordinario ma anche d'ufficio, il tribunale debba disporre la conversione qualora risulti che la stessa non possa essere "utilmente proseguita".*

*Il Tribunale, nel valutare ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura, quale modello alternativo di composizione del dissesto mediante gestione speciale, ovvero per la dichiarazione di fallimento, è quindi tenuto a dare le proprie valutazioni nell'osservanza di tali principi".*

Così delineata la fattispecie sottoposta al suo esame, il primo giudice ha proseguito l'iter argomentativo, sottolineando che l'amministrazione straordinaria deve "conciliare l'interesse dei creditori con quello dell'economia e del mantenimento dei livelli occupazionali, assicurando, sia pure attraverso la prosecuzione dell'attività nella prospettiva della cessione o della riorganizzazione dei complessi produttivi, le finalità liquidatorie volte al soddisfacimento dei creditori".

Alla luce di tali presupposti e secondo quanto si dirà più oltre, il primo giudice ha ritenuto che le prospettive tratteggiate nella relazione del Commissario, con riferimento ad entrambi i due programmi di intervento prospettati, non fossero realisticamente praticabili, in quanto entrambe inidonee ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dalla legge, vale a dire la migliore cessione dei complessi aziendali attraverso la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, ovvero una sua reale ristrutturazione economica e finanziaria.

Ha quindi elencato le diverse commesse, ovvero il portafoglio ordini " *ad oggi acquisito* ", riguardanti esclusivamente lo stabilimento di Villacidro, indicati dal Commissario quale necessario presupposto per l'attivazione dell'azienda, nell'ottica delle due diverse opzioni: " *n. 10 veicoli storici da ristrutturare/revisionare; commessa "Parco Storico"; si prevede l'inizio attività nel gennaio 2015, con una prima consegna al cliente ARST nel maggio 2015; si noti che nel piano 2015 si prevede di realizzare e concludere i lavori sulle n. 10 unità a contratto in 12 mesi; nel Piano (R) si prevede, invece, il completamento della commessa nei 24 mesi. Da contratto è prevista una fatturazione in SAL;*

- 1) *n. 5 carrozze tipo 901 InterCity da ristrutturare, che si incrementano di ulteriori 5 unità nel caso di estensione al Piano (R), per un totale di 10 veicoli; - commessa RTI, prevedendo l'inizio attività nel gennaio 2015, con una prima consegna a giugno 2015;*
- 2) *n. 5 carrozze tipo 901 InterCity da ristrutturare e trasformare da 2a a 1a classe; - commessa RTI -, con l'inizio attività a gennaio 2015 e prima consegna nell'aprile 2015;*
- 3) *n. 3,5 compressi ALE-LE corrispondenti a 8 veicoli ALE 801/940 (motrici) e 6 veicoli LE /rimorchiate, per un totale di 14 veicoli (ubicate c/o lo stabilimento di Villacidro) da bonificare e demolire; - commessa Trenitalia-, con inizio attività a febbraio 2015 e una prima fatturazione a febbraio 2015;*
- 4) *n. 18 carrozze UIC-X tipo Giubileo (ubicate c/o lo stabilimento di*

*Villacidro) da demolire; - commessa "Trenitalia" -, con inizio attività a gennaio 2015 e una prima fatturazione al cliente Trenitalia a gennaio 2015;*

*5) n. 10 carrozze cuccette (di cui 4 ubicate c/o lo stabilimento di Villacidro e 6 c/o quello di Carini) da demolire; - commessa "Trenitalia" -, con inizio attività a gennaio 2015 e una prima fatturazione al cliente Trenitalia a gennaio 2015;*

*6) n. 4 carrozze "demolende" (tutte ubicate c/o lo stabilimento KE di Carini) da terminare nella demolizione; - commessa "Trenitalia" -, con inizio attività a gennaio 2015 e una prima fatturazione al cliente Trenitalia a gennaio 2015";*

ha proseguito elencando il numero di veicoli interessati dalla produzione, n. 66 nel piano C ) e 72 nel piano R ), la forza lavoro necessaria nelle due opzioni ed il relativo costo.

Ha poi riportato le conclusioni del conto economico predisposto dal Commissario, attraverso la riproduzione dei relativi prospetti contabili, così motivando come di seguito: *"Il Commissario giudiziale, di seguito, ha tratto da tali cifre considerazioni positive sulla capacità della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione di generare flussi di cassa positivi, sottolineando:*

*a) nella dinamica entrate-uscite di cassa si potrebbero creare dei disavanzi nel corso del periodo e, quindi, un fabbisogno finanziario da coprire, attendibilmente con una linea per anticipi fatture (fino all'80% del valore della fattura);*

*b) in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, il programma potrebbe prevedere il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato.*

*Secondo la relazione depositata, il finanziamento bancario potrebbe rappresentare uno strumento idoneo ad assicurare la gestione corrente, la riattivazione degli impianti e la copertura degli effetti negativi dovuti a eventuali sfasamenti temporali nel ciclo monetario delle commesse che verranno riavviate, sottolineando che si era reso necessario riavviare le trattative con gli istituti di credito, i quali avevano manifestato "un'apertura di massima" per la concessione di future linee di credito al fine stabilizzare l'equilibrio finanziario, facilitata dalla fiducia che l'ammissione alla procedura avrebbe indotto.*

*L'accesso al credito bancario -previa attivazione della garanzia del Tesoro, da formalizzarsi nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.m. 23 dicembre 2004, n. 319, e in conformità alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato- sarebbe necessariamente subordinato al parere positivo del Ministero del Tesoro e della Commissione europea".*

Tutto ciò esposto, il primo giudice, premesso che la relazione del Commissario riguardava esclusivamente lo stabilimento di Villacidro, essendo quello di Carini del tutto inadatto, per le sue condizioni, ad un eventuale utilizzo; ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per il riavvio della attività lavorativa, con riferimento ad entrambe le due opzioni prospettate, per il permanere di tutti i

fattori di crisi all'origine delle perdite e dell'insolvenza della società, da un lato, e per la scarsa redditività delle attività riattivabili dall'altro.

Sul punto, in estrema sintesi, possono essere richiamati: la contrazione del mercato ferroviario Italiano sotto molteplici punti di vista; la scarsa propensione della Keller a soddisfare eventuali domande da parte di committenti esteri, unici in grado di remunerare il capitale investito; la mancanza di traghettamento del materiale rotabile, essendo venuto meno il collegamento Sardegna-Continente, con innegabili riflessi sui costi; la ridottissima redditività delle operazioni relative alla manutenzione e ristrutturazione o demolizione delle carrozze ferroviarie, uniche attività prospettate nel piano predisposto in vista dell'ammissione alla amministrazione straordinaria, scarsa redditività adombrata dallo stesso commissario; infine il sovradimensionamento della struttura produttiva.

Altro fattore di criticità, è stato precisato, deriva dalla natura delle commesse indicate come possibili, caratterizzate da esiguità ed incertezza.

Si è richiamata la commessa ARST, riferita a lavori su dieci veicoli soltanto, su cui la committente si è impegnata, soltanto, a " *...concordare, entro il più breve tempo possibile, le modalità di effettivo inizio delle prestazioni* ", espressione oltremodo vaga, si deve sottolineare, soprattutto nell'ottica che interessa la fattispecie in esame.

Quanto al rapporto con Trenitalia S.p.A. si è osservato che il riaffidamento delle commesse relative alla manutenzione straordinaria di carrozze ferroviarie e la rottamazione di quelle presenti nei due stabilimenti appare, al momento, soltanto

sperato, attesa la risoluzione del rapporto avvenuta nel 2011 su iniziativa della committente. Sul punto si è specificato quanto segue: “ *Nella relazione si evidenzia che già nell'estate del 2011, nonostante un diretto intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il tentativo di pervenire a una soluzione dei rapporti non aveva sortito alcun esito positivo.*

*Nonostante i tentativi fatti dal Commissario giudiziale, il quale ha avviato contatti ai fini della predisposizione dei programmi, la Trenitalia s.p.a. non è andata oltre rispetto a una manifestazione di disponibilità ad affidare a KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, se ammessa all'amministrazione straordinaria, attività di demolizione e bonifica di 46 carrozze, che già avevano formato oggetto dei rapporti poi risolti, che si trovano ancora all'interno degli stabilimenti di Villacidro e di Carini.*

*Come giustamente indicato nella relazione, tuttavia, ci si trova di fronte a una semplice ipotesi di riavvio dei rapporti contrattuali, in una fase cioè di semplici trattative di massima, non essendo stato possibile acquisire un qualsiasi dettaglio in ordine ai possibili contenuti dei futuri accordi negoziali, con l'inevitabile conseguenza che nessun preciso elemento può dirsi acquisito in merito alla concreta utilità dell'amministrazione straordinaria.*

*Non possono non essere richiamate, ad ogni modo, le valutazioni già fatte in merito alla limitatezza dell'attività che dovrebbe essere svolta nell'adempimento della commessa, quand'anche riattivata, oltre che per la scarsa redditività*

*dell'attività di demolizione delle vetture, tanto più in ragione dei costi riconducibili alla loro collocazione non solo nello stabilimento di Villacidro, l'unico in cui è prevista la ripresa dell'attività industriale, ma anche in quello di Carini”.*

Quanto al raggruppamento temporaneo di imprese, capofila AnsaldoBreda, con Keller Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione, Firema S.p.A. in amministrazione straordinaria e Ferrosud S.p.A., componenti, in vista della assegnazione di una commessa di Trenitalia per revisione di 901 carrozze, la partecipazione di Keller Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione era subordinata all'ammissione alla amministrazione straordinaria entro il mese di novembre del 2014. Si è osservato che anche in questo caso sarebbe stata prospettata semplicemente una disponibilità di massima, senza l'indicazione delle precise condizioni economiche di partecipazione al raggruppamento.

Sul punto, per chiudere l'argomento, appare utile riportare quanto espresso dal primo giudice: *“ Come in parte segnalato a proposito della commessa della ARST - Trasporti Regionali della Sardegna s.p.a., inoltre, è ragionevole trarre dalle dichiarazioni di intenti manifestate dalla Trenitalia s.p.a. e, soprattutto, dal raggruppamento temporaneo di imprese -per l'esplicito condizionamento della sua apertura verso futuri accordi- non tanto un reale affidamento sulla possibilità della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione di perseguire l'obiettivo del risanamento, quanto la subordinazione del possibile intervento agli impegni e alle garanzie di tipo pubblicistico attivabili attraverso*

*l'amministrazione straordinaria*”.

Si è poi esaminata la problematica connessa alla compatibilità della misura richiesta con la normativa europea che, come è noto, vieta gli aiuti di Stato, nelle ipotesi in esame, quando non vi siano concrete e proficue possibilità di riavvio dell'attività produttiva, con la prospettiva di un ripristino della redditività a lungo termine. Sul punto il primo giudice è giunto alla conclusione che gli aiuti, nella prospettiva data, sarebbero vietati, attesa la scarsa possibilità per la KELLER Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione di una proficua ripresa dell'attività produttiva.

Quanto agli aspetti relativi alle condizioni dell'impianto di Villacidro in vista del riavvio della produzione, si è definita irrealistica la previsione contenuta nella relazione del Commissario sia in relazione ai tempi che ai costi, i primi indicati in giorni sessanta, divisi in due sottofasi, ed i secondi nella cifra totale di euro 350.000,00.

Si è fatto riferimento, in tale ottica, alla relazione redatta in occasione dell'avvio della procedura di concordato preventivo, in cui due professionisti si erano come di seguito espressi: *“ lo stabilimento industriale non è provvisto del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi, obbligatorio e indispensabile per la ripresa delle attività lavorative;*

*-la gran parte degli impianti e dei macchinari presenti nello stabilimento non è dotata di elaborati progettuali, delle dichiarazioni di conformità o di rispondenza alla normativa vigente delle certificazioni di collaudo, come*

*specificamente accertato per quanto riguarda:*

- I. *l'impianto elettrico, sia nelle parti in bassa tensione, sia in quelle di media tensione;*
- II. *l'impianto di terra e l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;*
- III. *le installazioni elettriche e gli impianti delle cabine di verniciatura, mancanti di rilevatore di gas, e della linea di stuccatura, per cui non è stata eseguita dall'azienda alcuna classificazione in merito al rischio esplosione;*
- IV. *l'impianto di illuminazione dei capannoni e degli uffici;*
- V. *gli impianti nei fabbricati smontaggio e bonifica e revisione e costruzione carrelli;*
- VI. *l'impianto di illuminazione di emergenza, oltretutto non installato in ogni edificio, privo di sistema di sicurezza con sorgente indipendente in grado di assicurare costantemente il grado di illuminazione previsto dalla normativa vigente;*
- VII. *gli impianti idrici e fognari, realizzati quasi interamente in contemporanea agli edifici nei primi anni '80;*
- VIII. *l'impianto antincendio, caratterizzato dalla presenza di sistemi manuali d'allarme acustico in caso di emergenza, salvo che in un unico edificio, e dalla mancanza totale di sistemi automatici di spegnimento;*

- IX. *gli impianti termici e quelli relativi alla distribuzione dei gas tecnici, del GPL e dell'aria compressa;*
- X. *i gruppi elettrogeni e i compressori di emergenza.*

*Al fine del regolare inizio di qualsiasi attività produttiva sarebbe quindi necessario provvedere all'adeguamento non soltanto dello stabilimento, o delle porzioni di cui si prevede l'utilizzo, ma anche di tutti gli altri impianti presenti e interessati dalla ripresa dell'attività, non dotati delle certificazioni e degli elaborati progettuali obbligatori.*

*Come rilevato dai consulenti tecnici d'ufficio, sulla base degli accertamenti precedentemente svolti, per poter dotare gli impianti di dichiarazione di rispondenza, in assenza degli schemi progettuali, è necessario un lavoro di analisi e verifiche in situ degli impianti, il rilievo e la schematizzazione grafica dell'esistente, la progettazione degli adeguamenti necessari alla rispondenza delle norme tecniche, la realizzazione degli adeguamenti stessi, l'emissione delle dichiarazioni di rispondenza e di conformità dei vari impianti a firma di tecnici abilitati.*

*Per quanto riguarda gli ampliamenti e le integrazioni indispensabili, da proporre nel progetto sottoposto al parere di conformità dei Vigili del fuoco, è invece necessario procedere a una progettazione ex novo, anch'essa a maggior ragione non ragionevolmente attuabile nelle scansioni temporali proposte.*

*Le innumerevoli e rilevanti manchevolezze accertate, in definitiva, sono di*

*ostacolo all'ottenimento dell'agibilità dello stabilimento, del certificato di prevenzione incendi e, più in generale, alla tempestiva ripresa delle attività lavorative, non essendo possibile assicurare in tempi equilibrati il livello di rischio minimo accettabile previsto dalle norme vigenti”.*

Si è sottolineata la necessità di tempi certamente incompatibili con la tempistica ipotizzata per il riavvio della produzione, soprattutto in vista della acquisizione di numerose certificazioni ed autorizzazioni da parte dell'autorità amministrativa in genere, certamente restia a procedere celermente, si può soggiungere.

Quanto ai costi ipotizzati, gli stessi professionisti li hanno indicati in almeno 2,5 milioni di euro, a fronte della assai minore somma prevista dal Commissario.

Quanto alle dichiarazioni di interesse nei confronti della ripresa produttiva a Villacidro, manifestate da diverse società, esse sono state analiticamente esaminate e archiviate come irrealistiche talune, e non seriamente esaminabili altre.

In conclusione si è precisato che “ *l'assenza di concrete prospettive di allocazione nel mercato, sia per l'intera azienda che, singolarmente, per i complessi di Villacidro e Carini, e la inconsistenza dei risultati della ricerca di sinergie con altri operatori conferma ancora di più, indirettamente, l'impossibilità di perseguire, nei tempi ipotizzati, la cessione ovvero il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione”.*

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il tribunale di Cagliari, con decreto in data 12 novembre 2014, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l'ammissione della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria e né ha dichiarato il fallimento.

Con distinti reclami, poi riuniti, si sono opposti alla dichiarazione di fallimento il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, la Regione Autonoma della Sardegna in persona del presidente in carica e la Regione Autonoma della Sicilia in persona del presidente in carica, da un lato, e Marco Angioni, Mauro Branca, Gian Luigi Marchionni e Mauro Nonnis, dall'altro.

Sono intervenuti i lavoratori indicati in epigrafe ed il Procuratore Generale.

Si è costituita la curatela fallimentare.

All'udienza del 18 febbraio 2015 la Corte si è riservata di decidere, assegnando il termine di gg. 6 alla curatela per dedurre sulle note d'udienza presentate dalle controparti.

#### Motivi della decisione

Il reclamo va respinto per le ragioni che saranno esposte.

Con il primo motivo di gravame, comune ad entrambi i reclami, il cui esame va quindi effettuato congiuntamente, le parti reclamanti hanno contestato l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, con riferimento, specificamente: ai presupposti contenuti nell'art. 27 del D. Lgs. n. 270 del 1999 ed alle condizioni

sottostanti le prospettive di riequilibrio della KELLER Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione, riferito tale secondo aspetto sia all'entità delle commesse che alle condizioni dello stabilimento di Villacidro, il tutto come prospettato dal commissario giudiziale, oggetto di profonda ed ingiusta critica da parte del primo giudice.

Si è in particolare sottolineato che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare il cit. art. 27, avendo ritenuto precettive le condizioni ivi previste e non soltanto di prospettiva, come più correttamente avrebbe dovuto fare, lasciando poi alla successiva fase, prevista dall'art. 54, la valutazione sulla effettiva concretezza del programma predisposto; quanto alle condizioni per il riequilibrio della prospettiva patrimoniale-industriale si è sottolineato che il Tribunale avrebbe, errando, disatteso le convincenti conclusioni cui era pervenuto il commissario, che aveva corroborato la sua relazione con dovizia di convincenti particolari, con riferimento, specificamente, alla concreta possibilità di ottenere commesse necessarie e sufficienti al riavvio della produzione, nell'ottica dei due programmi previsti; laddove il Tribunale le aveva ritenute, infondatamente, non attuali, in uno con considerazioni sulla situazione dello stabilimento di Villacidro in pieno contrasto con la convincente analisi prospettata dal Commissario.

Il motivo appare infondato e va pertanto disatteso.

Quanto al primo aspetto, ritiene il Collegio che la lettura della norma in esame da parte del primo giudice trovi puntuale conferma, oltre che nella stessa relazione ministeriale che con riferimento all'art. 27 individua quale presupposto del

provvedimento la “ *potenzialità effettiva di ripristino non deficitario tra costi e ricavi* ”, in una recente decisione della Corte di Cassazione ( n. 3769 del 2009, non vi sono successive decisioni in contrasto, n. del r. ), che, affrontando le problematiche connesse con l'interpretazione del cit. art. 27 si è espressa nei seguenti termini: “ *Innegabile si appalesa, a fronte del disposto del D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, il potere - dovere del Giudice, nel valutare la ammissione della impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria, di verificare le “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”.* Il comma 1, della norma è in tal senso esplicito, quanto del resto è il secondo, che il risultato ipotizza che possa essere raggiunto in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno; b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni. E non sembra seriamente contestabile che la prognosi in ordine a quel risultato - cioè il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali - sia affidata al tribunale, che è l'organo che dispone l'apertura della procedura “se sussistono le condizioni indicate dall'art. 27”, mentre nel caso contrario dichiara il fallimento. Si appalesa pertanto destituito di ogni fondamento giuridico l'assunto che il Giudice di merito abbiano travisato i limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria nella fase di ammissione della procedura e gli obiettivi della legge, atteso che il giudizio prognostico è espressamente a loro

*demandato, nella duplice versione dell'amministrazione straordinaria, sia che il programma contempra la cessione sia che preveda la ristrutturazione, da realizzarsi entrambi in tempi ristretti, ipotesi la prima che, non potendo contraddire quanto in linea generale il comma 1 stabilisce, deve essere considerata in termini funzionali al recupero dell'equilibrio economico, pur quando il complesso aziendale risulti dismissibile, potendo l'impresa restare nel mercato attraverso le nuove risorse della cessione, in quanto residue dopo il soddisfacimento dei creditori, ovvero attraverso la liberazione delle passività cui quelle risorse siano destinate”.*

Il metodo analitico utilizzato dal Tribunale, che ha ritenuto di valutare nel concreto la situazione della Keller Elettromeccanica S.p.A. in liquidazione, utilizzando anche la messe di notizie contenuta nella fase precedente quella in esame, in particolare quella dedicata al concordato preventivo, e non già limitandosi a recepire acriticamente la prospettazione del commissario giudiziale, appare del tutto analogo alla linea interpretativa dell'art. 27 suggerita dalla decisione che si è appena richiamata.

Il primo giudice non ha fatto sue senza una valutazione critica le conclusioni prospettate dal commissario giudiziale, ma, esattamente in ragione del contenuto dell'art. 27, ed anche del successivo art. 28 occorre dire, ha dato conto, attraverso una completa analisi della situazione anche logistica dello stabilimento di Villacidro, delle ragioni che a suo dire impedivano l'attuazione di entrambi i

programmi previsti dalla norma citata, occupandosi cioè nel concreto del contenuto dei due diversi piani di intervento.

Va poi soggiunto, per rispondere alla critica connessa con l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 27, 28 e 54, che tale ultima norma demanda al commissario straordinario la scelta fra i due tipi di intervento previsti dal precedente art. 27, cessione o ristrutturazione, secondo precise indicazioni contenute nel programma predisposto ai sensi di tale ultima norma e non già predisponendone uno ex novo, come pare di doversi sostenere secondo il significato che va attribuito al primo comma del cit. art. 54, ove si precisa, appunto, che *“ il Commissario...presenta...un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27 comma 2 ”*, che dovrà essere, va precisato, non di semplice prospettiva o probabilità, ma di concreta attuazione.

In sostanza, ai sensi degli artt. 27 e 28, per le imprese che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, va predisposto un programma, appunto concreto, in vista della realizzazione delle due diverse prospettive; soltanto all'esito positivo di tale riscontro da parte dell'A.G., il commissario straordinario, ai sensi del successivo art. 54, sceglierà quella fra le due opzioni che presenti le più evidenti opportunità di successo, proponendola all'Autorità amministrativa.

Tale piano vedrà poi la sua concreta attuazione attraverso il concorso di diverse entità amministrative, anche di livello governativo, secondo quanto prevedono gli artt. 54 e sgg. del D. Lgs. n. 270 del 1999.

In tal senso non può concordarsi con le affermazioni dei reclamanti circa una invasione da parte del primo giudice di una sfera valutativa riservata alla successiva fase prevista dall'art. 54 del cit. decreto legislativo, in proposito richiamandosi l'insegnamento proveniente dall'innanzi citato precedente della Suprema Corte e le risultanze obiettive della situazione economica della Keller come puntualmente esposti dal Tribunale nell'impugnata decreto.

Con il secondo motivo di gravame, anch'esso comune alle parti reclamanti, si è contestato il decreto reclamato sotto un duplice aspetto: quello relativo alle commesse indicate nella relazione del commissario giudiziale e quello relativo alle condizioni in cui si trova lo stabilimento di Villacidro.

Si è affermato che il primo giudice avrebbe errato sia nel ritenere del tutto aleatorie le predette commesse, elencate nella parte espositiva; sia nella valutazione delle condizioni dello stabilimento di Villacidro ( quello di Carini non é stato neppure preso in considerazione, tenuto conto delle sue conclamate disastrose condizioni, di cui si dirà più oltre; n. del r. )

Quanto al primo aspetto, le parti reclamanti hanno sostenuto che il Commissario non poteva che esporre, nella sua relazione, le indicazioni provenienti dalle aziende che avevano manifestato interesse a conferire commesse di lavoro alla Keller e non già, come sostenuto nel provvedimento reclamato, indicare concrete prospettive di lavoro, assai analitiche, quanto ai tempi ed ai costi della produzione.

Quanto al secondo aspetto, le indicazioni del consulente che aveva coadiuvato il lavoro del Commissario dovevano essere considerate attendibili, e non invece disattese, come fatto dal primo giudice, che si era servito nella redazione del suo provvedimento delle argomentazioni contenute nella relazione a suo tempo redatta in occasione della procedura di concordato preventivo.

Il motivo va disatteso, con riferimento ad entrambi i due sub motivi.

Prima di passare all'esame dettagliato delle ragioni che inducono il Collegio a ritenere infondate le contestazioni mosse al provvedimento del Tribunale, corre l'obbligo di formulare una precisazione.

Occupandosi della situazione economico patrimoniale della Keller, attraverso l'analisi dei bilanci del periodo 2008/2013, il Commissario si è come di seguito espresso: *“Ciò premesso, l'esame dei conti economici 2008 - 2013 consente di evidenziare come la Società non abbia mai conseguito profitti in alcuno degli esercizi esaminati. La negatività dei risultati netti raggiunge il suo apice nell'esercizio 2010, con una perdita di Euro 27.048.056. .... Il Fatturato ed il Valore della Produzione presentano, nel periodo considerato, un andamento decrescente.*

*Dal 2008 al 2013 il Fatturato è passato da un valore pari ad Euro 34.944.617,00 ad uno pari ad Euro 89.735,00, facendo registrare una variazione negativa pari ad Euro 34.854.882,00 in 6 anni. Tale riduzione non è dovuta alla carenza di contratti da eseguire, ma all'impossibilità di approvvigionare i materiali necessari a causa dell'elevato debito verso i fornitori. .... La redditività*

operativa, rappresentata sia dall'Ebitda (Margine Operativo Lordo), sia dall'Ebit (Risultato Operativo), presenta un andamento altalenante. Tali margini hanno un andamento strutturalmente negativo nell'intero periodo esaminato e dalla loro analisi si evidenzia un calo della redditività operativa rappresentato da un Ebitda Margin (Ebitda / Valore della Produzione) sempre negativo segno inequivocabile di una disfunzione reddituale di natura industriale, non dipendente dall'indebitamento finanziario, né soprattutto ascrivibile ai soli fattori esogeni di crisi. .... La Società nei sei anni analizzati presenta un livello di autofinanziamento, seppur con un lieve miglioramento, negativo. Tale indicatore rappresenta come l'impresa non sia in grado di coprire il fabbisogno finanziario generato dagli investimenti senza ricorrere all'indebitamento. .... Nel periodo esaminato la Società ha chiuso sistematicamente in perdita in tutti gli esercizi. Tutte le perdite registrate sono state portate a nuovo.

Nel corso del periodo analizzato la Società, dal 2009 ha incrementato il Capitale Sociale di 3.000.000,00 di Euro. Le cosiddette "altre riserve" sono state ridotte mediante delle rettifiche di liquidazione.

6) Considerazioni di sintesi sugli andamenti economici di Keller nel periodo 2008-2013. ....

La redditività del capitale proprio (ROE) è sempre pesantemente negativa, quale risultato nell'incidenza della gestione finanziaria e di una altrettanto negativa redditività operativa (ROI). A sua volta quest'ultimo risultato è frutto di una redditività negativa delle vendite (ROS) e di un basso grado di rotazione del

*capitale investito. Tali condizioni sono ulteriormente peggiorate nel corso degli anni, principalmente a causa dell'incapacità strutturale della Società di generare, attraverso le attività operative, flussi di cassa sufficienti a finanziare i flussi monetari in uscita rappresentati da investimenti, oneri finanziari, imposte ed eventualmente aumenti del capitale circolante netto.*

*Tale incapacità si è quindi tradotta nella continua esigenza, come si è visto in gran parte insoddisfatta, di reperimento di risorse finanziarie, prevalentemente in forma di indebitamento”.*

Tutto ciò premesso ed osservato come la situazione appena descritta sia relativa ad una attività - ristrutturazione e demolizione di carrozze ferroviarie - del tutto analoga a quella che si intende perseguire nel corso dell'amministrazione straordinaria, convincimento che deriva dall'analisi delle commesse prospettate, ritiene il Collegio che anche soltanto alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento reclamato andrebbe confermato.

Nello specifico, esaminate le commesse che il Commissario elenca nella sua relazione, se ne deve sottolineare l'estrema, complessiva, genericità ed aleatorietà, con riferimento a tutte le prospettazioni, soprattutto in termini di ritorno economico ( ossia “ una potenzialità effettiva di ripristino non deficitario tra costi e ricavi ” ) per la Keller costituente il presupposto per l'ammissione all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n.270/1999.

Infatti, nel dettaglio: l'ARST, azienda trasporti di proprietà della RAS ( Regione Autonoma della Sardegna, n. del r. ) ha manifestato la disponibilità a concordare

le modalità di inizio delle prestazioni in relazione ad una fornitura già in precedenza affidata alla Keller e mai realizzata, riguardante la ricostruzione e la manutenzione di materiale rotabile d'epoca, attività che il commissario ha ipotizzato poter iniziare nel mese di gennaio 2015; Trenitalia S.p.A. ha manifestato " *la disponibilità ad affidare alla Keller le attività di demolizione e bonifica di n. 46 carrozze appartenenti alle tipologie Ale-Le e Cuccette, che avevano formato oggetto dei rapporti poi risolti, e che si trovano ancora all'interno degli stabilimenti Keller, ponendo così le basi per un riavvio dei rapporti contrattuali* ", come detto risolti da Trenitalia nel corso del 2011, con attivazione da parte di quest'ultima delle garanzie assicurative, oggetto di iniziative cautelari di contrasto processuale da parte di Keller non andate a buon fine; quanto al rapporto con RTI, nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, la riassegnazione a Keller della manutenzione di un imprecisato numero di carrozze ferroviarie, in precedenza revocato per le difficoltà in cui si era trovata la appaltatrice, era subordinato alla ammissione della Keller all'amministrazione straordinaria entro il mese di novembre 2014.

Le descritte commesse sono, nella realtà, delle semplici manifestazioni di intenti per futuri ed imprecisati accordi, di cui non è dato conoscere in primo luogo il ritorno economico per la Keller, elemento se non del tutto omissso nella relazione del Commissario, ovvero indicato semplicemente quale auspicio ( pag. 161 della relazione ). Dovendosi aggiungere, sul punto, che se, come ha precisato il Commissario, la Keller, nel periodo 2008/2013, non è mai stata in grado di

produrre reddito, non viene affatto precisato in qual modo ciò sarà possibile, soprattutto con l'esercizio della stessa attività esercitata nel periodo pregresso.

In secondo luogo, prevedendo l'art. 27 cit. due distinti programmi di intervento, in qual modo si sia tenuto conto della tempistica sulla realizzazione delle predette commesse in relazione ai due distinti programmi.

A tutto ciò va soggiunto come il Commissario abbia precisato come non sia mai stato manifestato interesse per il complesso aziendale nella sua interezza, il che rappresenta un forte ostacolo, va detto, nel prospettare il programma di cui al punto a) dell'art. 27 cit., soprattutto per le condizioni dello stabilimento di Carini, *“ oggetto di ripetuti furti che hanno di fatto completamente svuotato sia gli impianti elettrici, comprese le cabine di trasformazione, che gli impianti dei macchinari presenti ”* ( in tal senso la relazione dell'ausiliario del Commissario, n. dle r. ).

Ritiene poi il Collegio come non possano essere trascurate due circostanze, assai importanti: la prospettata liquidazione del magazzino, operazione del tutto estranea, sia detto per inciso, al regolare funzionamento di un'azienda, e per un importo francamente poco credibile, euro 2.500.000,00, tenuto conto che nel periodo 26 aprile 2012 - 21 ottobre 2013 si era realizzata la somma di euro 92.334,97 ( pag. 117 della relazione, n. del r. ), dovendosi sottolineare che il mancato incasso della somma ipotizzata appesantirebbe oltremodo il conto economico della società; ma soprattutto, il ventilato ricorso al credito bancario, eventualmente con l'auspicata garanzia del Tesoro, elementi, va detto, del tutto

aleatori, tenuto conto di quanto precisato dallo stesso Commissario a pag. 162 della sua relazione.

Infatti, si è osservato quanto segue: “ *Il Commissario Giudiziale ritiene necessario anticipare sin d'ora che - in caso di apertura della Procedura di Amministrazione Straordinaria - il Programma di cui all'art. 55 Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270, potrà prevedere il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato.*

*Pur avendo rappresentato la concreta esistenza dei presupposti di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, in considerazione delle limitate disponibilità liquide della Società, il finanziamento bancario potrebbe rappresentare uno strumento idoneo ad assicurare la gestione corrente, la riattivazione degli impianti nonché la copertura degli effetti negativi dovuti ad eventuali sfasamenti temporali nel ciclo monetario delle commesse che verranno riavviate, con ciò ponendosi quale valido contributo alla realizzazione degli obiettivi del redigendo Programma.*

*Si è reso, quindi, necessario riavviare le trattative con gli istituti di credito (che hanno manifestato un'apertura di massima) al fine di esplorare la loro disponibilità a concedere alla Società linee di credito al fine stabilizzare l'equilibrio finanziario durante il periodo temporale stimato per addivenire alla conclusione di una delle opzioni previste dall'art. 27 della Prodi-bis.*

*Si confida, infatti, che l'apertura della Procedura di Amministrazione Straordinaria ripristini negli Istituti Bancari la fiducia necessaria ad assicurare alla Società il sostegno finanziario necessario.*

*L'accesso al credito bancario verrà subordinato - previa attivazione della garanzia del Tesoro, da formalizzarsi nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2004 n. 319 ed in conformità alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato - al parere positivo del Ministero del Tesoro e della Commissione Europea ”.*

Come si deve sottolineare, la ripresa dell'attività produttiva della Keller non potrebbe prescindere dall'attivazione del credito bancario, garantito eventualmente dal Tesoro, con buona pace, va detto, delle prospettive di risanamento, dal momento che non è dato sapere in qual modo i nuovi eventuali crediti sarebbero estinti e, soprattutto, se la garanzia del Tesoro supererebbe il vaglio della Commissione Europea ( v. a tal proposito la normativa europea sugli aiuti di Stato del 2014 che il Commissario non ha ritenuto di esaminare, n. del r. ). Tutto ciò, prescindendo dalla eventuale disponibilità o meno del ceto bancario a fornire numerario alla Keller che, al mese di agosto 2013, si trovava esposta verso il ceto creditizio per la somma di oltre 20 milioni di euro.

Con il terzo motivo di doglianza, comune alle parti reclamanti, si è contestato il provvedimento de quo, nella parte in cui sono state ritenute del tutto avulse dalla realtà economico patrimoniale della Keller le manifestazioni di interesse formulate da diverse società operanti nel suo stesso ambito industriale. Si è

precisato che tali manifestazioni avrebbero dovuto essere considerate nella loro reale portata e non liquidate come proposte del tutto ipotetiche ed inconsistenti.

Anche tale motivo va disatteso.

Per quanto si riferisce a quelle relative allo stabilimento di Carini ( proposta della Patentes Talgo s.l.u., n. del r. ) varrà ricordarsi quanto precisato in relazione alle condizioni del predetto stabilimento, con la conseguente impraticabilità di qualsiasi accordo economico, per le conclamate disastrose condizioni del sito industriale, di cui recentemente è crollato il tetto di copertura.

Le altre manifestazioni di interesse riferite allo stabilimento di Villacidro, Wegh S.p.A. - Titagarh Wagon Lmd - Skoda Transportation e Ferrosud S.p.A., sono tutte nel segno di future ed ipotetiche partnership.

Infatti, nel dettaglio, secondo la esposizione contenuta nella relazione del commissario: con la prima è stato firmato *“ un accordo di riservatezza sui dati forniti e la società ha iniziato un'attività di due diligence, al fine di presentare un'offerta definitiva; la seconda si è presentata come il principale costruttore indiano, con una certa dimestichezza con le aziende in una situazione di stress ed ha individuato in “ in Keller un target da acquisire per le competenze in termini di ricerca e sviluppo, una manodopera esperta e qualificata, oltre a un brand riconosciuto a livello internazionale. La manifestazione d'interesse è per acquisire tutti gli attivi tangibili e intangibili, relativi al solo complesso di Villacidro. Viene prevista anche una tempistica molto stretta da completarsi in circa 3 mesi ”*, in vista di quali concrete attività non è dato comprendere; la terza

*“ in data giorno 9 ottobre ( 2014, n. del r. ) ha inviato una lettera in cui conferma la disponibilità a istaurare una collaborazione produttiva con Keller, per commesse che la stessa acquisirà in Italia per nuovo materiale rotabile o una sua revisione ”; l’ultima “ in data 1 ottobre 2014 è stato firmato un accordo di avvalimento per procedere, qualora ammessi alla procedura di Amministrazione Straordinaria, alla partecipazione di gare che dovessero essere bandite ”.*

Alle luce delle considerazioni che precedono non può che consentirsi con le conclusioni cui è prevenuto il primo giudice, che ha considerato del tutto aleatorie e inconcludenti le predette manifestazioni di interesse, per la quali si può soggiungere valgono le stesse valutazioni formulate per le “ *commesse* ” esaminate in precedenza.

Superato l’aspetto finanziario della problematica in esame, va posta ora l’attenzione sulla situazione del compendio aziendale di Villacidro, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il primo giudice, opposte rispetto alla prospettazione del Commissario.

In sintesi, laddove quest’ultimo, basandosi sulle conclusioni del suo consulente, ha stimato in giorni 30 il tempo necessario per il riavvio dell’attività ( ritenendo possibile, evidentemente, entro tale termine l’ottenimento del credito bancario, n. del r. ), con una spesa stimata di 350 mila euro; il primo giudice ha ritenuto quel termine del tutto inattendibile, specificando che le spese ammontavano

quantomeno ad euro 2,5 milioni, sulla base della stima dei consulenti tecnici incaricati nel corso della procedura del concordato preventivo.

Questi ultimi, come precisato nella parte espositiva avevano indicato tutta una serie di criticità, in parte smentita dal commissario, sulla base delle informazioni fornitegli dal suo consulente.

Ritiene il Collegio che non sia affatto necessario addentrarsi nell'analisi della diatriba che ha visto contrapposti il consulente del Commissario ed i professionisti incaricati di esaminare la situazione dello stabilimento di Villacidro nella fase del concordato preventivo, per la ragione che sono coinvolte nella disputa problematiche di natura tecnica di non facile definizione.

Si deve soltanto osservare, in tale ottica, come la situazione ambientale del predetto stabilimento presenti delle criticità certe, di non facile individuazione, con la conseguenza che la tempistica ipotizzata dal Commissario appare forse troppo ottimistica, anche in ragione delle necessarie autorizzazioni che lo stabilimento dovrà conseguire, il cui esito, in relazione ai tempi, non appare definibile. Si rammenta, a tal proposito, come manchino il certificato di agibilità e quello di prevenzione incendi.

In sostanza, ritiene il Collegio che due siano gli ostacoli tali da rendere poco condivisibile la prospettazione fatta propria del commissario e puntualmente contestata dal primo giudice: la estrema genericità delle indicate commesse e la altrettanto generica disponibilità del ceto creditizio a fornire l'indispensabile supporto finanziario per la ripresa dell'attività produttiva della Keller.

Si ritiene pertanto di non potere formulare alcuna critica alle valutazioni conclusive espresse dal giudice di primo grado, su argomenti già esaminati in precedenza, che vengono fatte proprie da questo giudice, nei seguenti testuali termini: *“ In tale situazione, la carenza di liquidità e l'entità rilevantissima dei debiti verso il sistema creditizio, che si aggira intorno ai venti milioni di euro, escludono a loro volta la possibilità per la società insolvente di ricorrere ancora al finanziamento, e la ipotizzata garanzia del Tesoro, per la quale si prospettano termini incompatibili con la durata della procedura, appare senz'altro difficilmente ottenibile, legittimamente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.*

*Il giudizio prognostico negativo sulla possibilità di un risanamento e di una ristrutturazione economica e finanziaria attraverso la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sulla base di programmi di durata non eccedente i limiti imposti dalla legge, può quindi essere confermato, considerando:*

- la non ragionevole praticabilità delle prospettive di riavvio dell'attività imprenditoriale, sia con riferimento al Piano "C", sia con riferimento al Piano "R", considerata l'esiguità e l'incertezza delle commesse ipotizzate;*
- la totale inutilizzabilità a fini produttivi dello stabilimento di Carini e la impossibilità di destinare i numerosi lavoratori ad esso addetti a qualsiasi*

*proficua attività industriale;*

*- il risalente blocco totale delle attività produttive, ormai perdurante da diversi anni, anche per quanto riguarda lo stabilimento di Villacidro, con gli oneri conseguenti al riavvio;*

*- le vetustà e le gravi manchevolezze delle strutture, degli impianti e dei macchinari dello stabilimento di Villacidro e la inverosimiglianza dei tempi e dei costi ipotizzati per la riattivazione, anche solo parziale, della produzione, senza rischi per le maestranze;*

*- la più che prevedibile continuità nell'andamento negativo, che costantemente ha caratterizzato la storia imprenditoriale della società, dovuta alla permanenza di tutti i fattori di crisi, anche esterni, puntualmente individuati all'origine dell'insolvenza, nonché all'esiguità e alla scarsa redditività delle ristrette attività previste, quand'anche riattivabili;*

*- la crisi del mercato di riferimento, che appare tuttora privo di adeguate domande verso la società insolvente, e l'esito negativo dei tentativi di cessione già posti in essere, nonostante la risalenza dello stato di liquidazione e l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;*

*- la totale genericità delle manifestazioni di interesse e, come rilevato, l'assenza*

*di concrete prospettive di allocazione nel mercato, sia per l'intera azienda che, singolarmente, per i complessi di Villacidro e Carini, come anche il sostanziale esito negativo dei tentativi fatti dal Commissario giudiziale per la ricerca di concrete sinergie con altri operatori del mercato;*

*- da ultimo, la non ritraibilità di elementi capaci a far mutare il quadro negativo così delineato dagli interventi delle istituzioni pubbliche.*

*La stessa ammissione della KELLER Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in definitiva, lascia presagire l'aggravamento della situazione e del dissesto, potendosi ritenere che il mantenimento della struttura produttiva e dei rapporti di lavoro, il riconoscimento della prededuzione a tutti i crediti successivi e gli stessi oneri di procedura possano produrre effetti negativi sulla conservazione degli assets aziendali e sulle possibilità di soddisfacimento dei creditori, oltre che l'aggravamento del danno sociale già verificato.*

*Il Tribunale ritiene inoltre che ad un positivo giudizio di prognosi sul riposizionamento sul mercato dell'attività imprenditoriale, in termini di "normalità", attraverso il recupero di un rapporto fisiologico tra costi e ricavi, e con esso il salvataggio dell'impresa, ostino:*

- i caratteri dell'insolvenza accertata, che si trova in uno stadio molto avanzato e ha da tempo irrecuperabilmente compromesso gli equilibri patrimoniali della società;

- l'inattendibilità delle stime del cash flow generabile contenute nel piano ipotizzato dal Commissario giudiziale, per l'aleatorietà degli elementi su cui lo stesso inevitabilmente è stato fondato ”.

La Corte pertanto respinge i reclami proposti contro il decreto n. 124 del tribunale di Cagliari del 2014, che conferma.

Le spese del procedimento vanno interamente compensate, tenuto conto della complessità della fattispecie in esame.

p. q. m.

la Corte

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinge i reclami proposti contro il decreto n. 124 del tribunale di Cagliari del 2014 che conferma.

Spese compensate.


Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2015

Il presidente

M. Biddau

Il cons. est.

G. Dessy



Depositato in Cancelleria

10 APR 2015

CAGLIARI  
N. FI

Cons. Dott. Pilo

Deposito originale  
10 MAR 2015  
CAGLIARI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*